



*Ministero della cultura*

DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E PAESAGGIO  
SERVIZIO V

*Prot. n* vedi intestazione digitale

*Roma* vedi intestazione digitale

*Class* 34.43.01 / *Fasc.* 20.10.1/2019

*A*

Al Ministero della transizione ecologica  
Direzione Generale per Crescita sostenibile e la qualità dello  
sviluppo  
Divisione V – Sistemi di valutazione ambientale  
[cress@pec.minambiente.it](mailto:cress@pec.minambiente.it)

Alla Regione Puglia  
Dipartimento mobilità, qualità urbana, opere pubbliche,  
ecologia e paesaggio- Sezione autorizzazioni ambientali  
servizio VIA e VIncA  
[servizio.ecologia@pec.rupar.puglia.it](mailto:servizio.ecologia@pec.rupar.puglia.it)

*Oggetto* [ID\_VIP:4868] TROIA (FG): Parco eolico costituito da 10 aerogeneratori da 4,2 MW ciascuno per una potenza complessiva di 42 MW, ricadente nel Comune di Troia (FG) in località "Montalvino-Cancarro".

**Procedura** ai sensi dell'art. 23 del D. lgs.152/2006 e ss.mm.ii. – VIA.

**Proponente:** Società E2i Energie Speciali S.r.l.

Parere tecnico istruttorio della Direzione generale Archeologia, belle arti e paesaggio (ABAP).

*E/pe*

All'Ufficio di Gabinetto del Ministro della cultura  
[mbac-udcm@mailcert.beniculturali.it](mailto:mbac-udcm@mailcert.beniculturali.it)

Al Ministero della transizione ecologica  
Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale –  
VIA e VAS  
[ctva@pec.minambiente.it](mailto:ctva@pec.minambiente.it)

Al Servizio II, *Scavi e tutela del patrimonio archeologico*  
[mbac-dg-abap.servizio2@mailcert.beniculturali.it](mailto:mbac-dg-abap.servizio2@mailcert.beniculturali.it)

Alla Soprintendenza Archeologia belle arti e paesaggio per  
le province di Barletta, Andria, Trani e Foggia  
[mbac-sabap-fg@mailcert.beniculturali.it](mailto:mbac-sabap-fg@mailcert.beniculturali.it)

Società E2i Energie Speciali S.r.l.  
[e2i.energiespeciali@pec.edison.it](mailto:e2i.energiespeciali@pec.edison.it)





## Ministero della cultura

DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E PAESAGGIO  
SERVIZIO V

**VISTO** il decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, recante "Istituzione del Ministero per i Beni e le Attività Culturali a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 250 del 26 ottobre 1998.

**VISTA** la legge 24 giugno 2013, n. 71, art. 1, commi 2 e 3, recante, tra l'altro, il trasferimento di funzioni in materia di turismo al Ministero per i beni e le attività culturali, il quale di conseguenza ha assunto la denominazione di "Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo".

**VISTO** il decreto legge 12 luglio 2018, n. 86, recante "Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri dei beni e delle attività culturali e del turismo, delle politiche agricole alimentari e forestali e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, nonché in materia di famiglia e disabilità", convertito con modificazioni con legge 9 agosto 2018, n. 97, per il quale l'allora Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo ha assunto la nuova denominazione di "Ministero per i beni e le attività culturali".

**VISTO** l'articolo 1 del decreto-legge 1 marzo 2021, n. 22, recante "Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri", pubblicato sulla G.U. Serie Generale n. 51 del 1 marzo 2021 che modifica il comma 1, numeri 8 e 13, dell'articolo 2 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300.

**CONSIDERATO** che a seguito della modifica di cui al punto precedente, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare cambia la propria denominazione in Ministero della transizione ecologica ed il Ministero per i beni per i beni e le attività culturali e per il turismo cambia altresì la propria denominazione in Ministero della cultura.

**VISTO** il decreto legge 21 settembre 2019, n. 104, recante "Disposizioni urgenti per il trasferimento di funzioni e per la riorganizzazione dei Ministeri per i beni e le attività culturali, delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, dello sviluppo economico, degli affari esteri e della cooperazione internazionale, delle infrastrutture e dei trasporti e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, nonché per la rimodulazione degli stanziamenti per la revisione dei ruoli e delle carriere e per i compensi per lavoro straordinario delle Forze di polizia e delle Forze armate e per la continuità delle funzioni dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni" (pubblicato in G.U.R.I., Serie Generale, n. 222 del 21/09/2019, convertito, con modificazioni, con legge 18 novembre 2019, n. 132), per il quale l'allora Ministero per i beni e le attività culturali ha assunto la nuova denominazione di "Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo", così come comunicato dalla Direzione Generale Organizzazione con la Circolare n. 306 del 23 settembre 2019.

**VISTO** il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 142, recante "Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'art. 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137.

**VISTO** il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e ss.mm.ii. recante "Norme in materia ambientale".

**VISTO** il DPCM 2 dicembre 2019, n. 169, recante "Regolamento di organizzazione del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, degli uffici di diretta collaborazione del Ministro e dell'Organismo indipendente di valutazione della performance" (pubblicato sulla G.U.R.I., Serie Generale, n. 16 del 21/01/2020; registrato alla Corte dei conti il 10/01/2020, Ufficio controllo atti MIUR, MIBAC, Ministero della salute e Ministero del lavoro e delle politiche sociali, reg.ne prev. n. 69), entrato in vigore il 05/02/2020 e il quale ha abrogato il DPCM 19 giugno 2019, n. 76.

**VISTO** quanto già disciplinato con il DM del MiBACT 23 gennaio 2016, n. 44, recante "Riorganizzazione del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo ai sensi dell'articolo 1, comma 327, della Legge 28 dicembre 2015, n. 208", registrato alla Corte dei Conti il 29/02/2016 al n. 583 (pubblicato in G.U.R.I. n. 59 dell'11/02/2016).



SERVIZIO V "TUTELA DEL PAESAGGIO"  
Via di San Michele 22, 00153 Roma - TEL. 06-6723.4554  
PEC: mbac-dg-abap.servizio5@mailcert.beniculturali.it  
PEO: dg-abap.servizio5@beniculturali.it



*Ministero della cultura*

DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E PAESAGGIO  
SERVIZIO V

**VISTO** il DPCM 5 agosto 2019, con il quale è stato conferito, ai sensi dell'art. 19, Co. 4, del D.Lgs. n. 165 del 2001, l'incarico di direzione di livello generale della Direzione generale Archeologia, belle arti e paesaggio al Direttore Generale arch. Federica Galloni, registrato dalla Corte dei Conti al numero 1-2971 del 30/08/2019.

**VISTO** il decreto interministeriale 24 dicembre 2015 (n. 308 di Registrazione del MATTM) sottoscritto dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con l'allora Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, recante "Indirizzi metodologici per la predisposizione dei quadri prescrittivi nei provvedimenti di Valutazione Ambientale di competenza statale".

**CONSIDERATO** quanto impartito dall'allora Direzione generale Belle arti e paesaggio con la Circolare n. 34 del 31/07/2015 avente ad oggetto "MiBACT - esercizio delle funzioni di tutela - Sentenza Consiglio di Stato, sez. VI n. 3652/2015".

**VISTO** che l'allora Direzione Generale per il paesaggio, le belle arti, l'arte e l'architettura contemporanea ha collaborato con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare alla redazione delle "Specifiche tecniche per la predisposizione e la trasmissione della documentazione informato digitale per le procedure di VAS e VIA ai sensi del D. Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii." (Rev.4 del 03.12.2013; [http://www.va.minambiente.it/media/13922/specifiche\\_tecniche\\_va\\_03122013.pdf](http://www.va.minambiente.it/media/13922/specifiche_tecniche_va_03122013.pdf)).

**CONSIDERATO** quanto descritto nelle suddette "Specifiche Tecniche", oggetto anche della Circolare n. 5 del 15/01/2014 della Direzione Generale PBAAC.

**CONSIDERATO** quanto previsto nella Circolare della Direzione Generale PBAAC n. 5 del 19/03/2010, "Procedure di competenza della Direzione Generale PBAAC in materia di tutela del paesaggio - Indicazioni operative per il coordinamento degli Uffici centrali e periferici".

**CONSIDERATO** quanto previsto nella Circolare della Direzione Generale PBAAC n. 6 del 19/03/2010, "Procedure di competenza della Direzione Generale PBAAC in materia di VIA, VAS e progetti sovraregionali o transfrontalieri - Disposizioni per la presentazione delle istanze e della relativa documentazione progettuale".

**CONSIDERATO** quanto previsto nella Circolare della Direzione Generale Belle arti e paesaggio n. 3 del 12/01/2016, "Procedure di valutazione di piani, programmi, opere e interventi di competenza della Direzione generale BeAP in materia di tutela del paesaggio - Indicazioni operative per il coordinamento degli uffici centrali e periferici".

**PREMESSO** che la **Società E2i Energie Speciali S.r.l.** con nota prot. n. E2i19/565 del 10.09.2019 (acquisita dall'allora Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare in pari data con nota prot. n. DVA/22873) ha presentato l'istanza per l'avvio del procedimento di VIA ai sensi dell'articolo 23 del D. Lgs. 152/2006, come da ultimo modificato con D. Lgs. n. 104/2017, relativa al progetto che prevede la realizzazione di un impianto per la produzione di energia da fonte eolica, costituito da 10 aerogeneratori, ciascuno di potenza nominale pari a 4,2 MW per una potenza complessiva di 42 MW, localizzato nel Comune di Troia, in Provincia di Foggia, denominato: "*Parco eolico costituito da 10 aerogeneratori da 4,2 MW ciascuno per una potenza complessiva di 42 MW, ricadente nel Comune di Troia (FG) in località "Montalvino-Cancarro"*".

**PREMESSO** che l'allora **Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare**, con nota prot. n.DVARU.U.0024187 del 24.09.2019 vista la nuova procedura di VIA di competenza statale come stabilita dall'articolo 23 (commi 3 e 4) del D. Lgs. 152/2006, ha provveduto a verificare la conformità della documentazione trasmessa a corredo della summenzionata istanza di VIA alle previsioni degli articoli 22 e 23, co. 1, del D. Lgs.



SERVIZIO V "TUTELA DEL PAESAGGIO"  
Via di San Michele 22, 00153 Roma - TEL. 06-6723.4554  
PEC: mbac-dg-abap.servizio5@mailcert.beniculturali.it  
PEO: dg-abap.servizio5@beniculturali.it



*Ministero della cultura*

DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E PAESAGGIO  
SERVIZIO V

152/2006, comunicando quindi la procedibilità dell'istanza e l'avvenuta pubblicazione nel proprio sito web della documentazione trasmessa con la suddetta istanza (ai sensi dell'art. 24, co. 1, del D. Lgs. n. 152/2006) sul sito dell'allora Ministero dell'Ambiente e della Tutela del territorio e del mare in <https://va.minambiente.it/it-IT/Oggetti/Info/7199>

**PREMESSO** che questa Direzione generale Archeologia, belle arti e paesaggio, ha chiesto alla Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio competente di comunicare l'eventuale carenza di documentazione della proposta progettuale e le proprie valutazioni in merito all'intervento di cui trattasi.

**CONSIDERATO** che la regione Puglia con nota prot. n. 11664 del 30.09.2019 ha comunicato agli enti regionali interessati di prendere visione della documentazione presentata dal proponente e di esprimere il proprio parere.

**CONSIDERATO** che con nota prot. n. 3944 del 18.10.2019 la Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale – VIA E VAS (CTVA) dell'allora Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare ha convocato la riunione del Gruppo istruttore per il 7 novembre 2019, alla quale ha partecipato il responsabile del procedimento di questa Amministrazione (con nota di incarico prot. n. 30870 del 29.10.2019).

**CONSIDERATO** che durante la suddetta riunione del 7 novembre, la Direzione generale ABAP ha evidenziato alla Società delle carenze di documentazione, facendo presente anche alla Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale – VIA E VAS la necessità di acquisire ulteriore documentazione utile a valutare l'impatto del progetto sul patrimonio presente nel territorio.

**CONSIDERATO** che il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare con nota prot. n.32405 del 12.12.2019 ha chiesto alla Società la documentazione integrativa avanzata solamente dalla Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale – VIA E VAS.

**CONSIDERATO** che la Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per le province di Barletta-Andria, Trani e Foggia ha confermato a questa amministrazione per le vie brevi la carenza di documentazione utile a valutare l'impatto del progetto sul patrimonio presente nel territorio.

**CONSIDERATO** che questa Direzione generale con nota prot. n.38639 del 23.12.2019 ha richiesto la documentazione integrativa, indirizzando la stessa nota anche alla società proponente.

**CONSIDERATO** che la Società proponente con nota prot. n. E2i19/787 del 19.12.2019 ha presentato all'allora Ministero dell'Ambiente e della Tutela del territorio e del Mare l'istanza di sospensione dei termini per 90 giorni.

**CONSIDERATO** che con nota prot. n. E2i20/76 del 24.02.2020 la Società proponente, dando riscontro alla nota di questa Direzione generale del 23.12.2019 ha trasmesso la documentazione integrativa richiesta agli uffici della Soprintendenza e di questa Direzione generale.

**CONSIDERATO** che con nota prot.n. 6471 del 26.03.2020 L'autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino meridionale ha trasmesso il proprio parere di competenza.

**CONSIDERATO** che questa Direzione generale con nota prot n. 12163 del 07.04.2020 ha chiesto alla Soprintendenza competente di voler trasmettere il parere endoprocedimentale a valle della trasmissione delle integrazioni da parte della Società proponente.

**CONSIDERATO** che con prot.n. 4446 del 06.04.2020 la regione Puglia Dipartimento Mobilità, qualità urbana. Opere pubbliche, ecologia e paesaggio ha trasmesso la Deliberazione della Giunta regionale n. 201 del 25.02.2020, in cui esprime parere motivato non favorevole al progetto proposto.



SERVIZIO V "TUTELA DEL PAESAGGIO"  
Via di San Michele 22, 00153 Roma - TEL. 06-6723.4554  
PEC: mbac-dg-abap.servizio5@mailcert.beniculturali.it  
PEO: dg-abap.servizio5@beniculturali.it

12.04.2021

12.04.2021



## Ministero della cultura

DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E PAESAGGIO  
SERVIZIO V

**CONSIDERATO** che con nota prot. n. 37013 del 21.05.2020 l'allora Ministero dell'Ambiente e della Tutela del territorio e del Mare ha confermato alla Società la proroga fino al 10.03.2020 per la consegna della documentazione integrativa, precisando alla Società di voler prendere in considerazione anche la nota di richiesta di documentazione integrativa trasmessa da questa Direzione generale in data 23.12.2019.

**CONSIDERATO** che con nota prot.n. 38931 del 27.05.2020 l'allora Ministero dell'Ambiente e della Tutela del territorio e del Mare a valle della pubblicazione della documentazione integrativa trasmessa da parte della Società proponente ha dato avvio ad una nuova consultazione del pubblico ai sensi dell'art.24 comma5 del D.lgs152/2006.

**CONSIDERATO** che la Società E2i Energie Speciali S.r.l. con nota prot. n. E2i 20/76 del 24.02.2020 ha integrato la documentazione per quanto riguarda alcuni aspetti di cui questa amministrazione aveva riscontrato una carenza.

**ESAMINATO** l'approfondimento progettuale inviato dalla Società proponente con nota prot. n. E2i 20/76 del 24.02.2020.

**CONSIDERATO** che questa Direzione generale con nota prot. n. 20940 del 13.07.2020 ha rinnovato la richiesta del parere endoprocedimentale alla Soprintendenza ABAP competente a seguito della trasmissione della documentazione integrativa della Società proponente.

**CONSIDERATO** che la Soprintendenza Archeologia belle arti e paesaggio per le province di Barletta, Andria, Trani e Foggia esaminati gli elaborati del progetto e del SIA, nonché la documentazione pubblicata, ha espresso il seguente parere endoprocedimentale con nota prot. n.6114 del 18.08.2020 che di seguito si riporta integralmente:

«In riscontro alla nota di codesta DG ABAP Servizio V a margine riportata, esaminata l'intera documentazione progettuale e la Carta Archeologica del Rischio pubblicate sulla piattaforma *web* del Ministero dell'Ambiente, si fornisce il parere endoprocedimentale di competenza.

### OSSERVAZIONI PRELIMINARI

Il "Rapporto statistico 2018 - Energie da fonti rinnovabili in Italia" elaborato nell'ambito dell'attività di monitoraggio statistico dello sviluppo delle energie rinnovabili in Italia, affidato al GSE dall'art. 40 D.lgs n. 28/2011 pubblicato a Dicembre 2019 fa emergere che, in termini assoluti, alla fine del 2018 la Regione con la maggiore potenza eolica installata è la Puglia con 2.523,3 MW. La provincia di Foggia detiene il primato nazionale con il 20,1% della potenza eolica installata.

Tale circostanza rende ineludibile la verifica puntuale circa gli impatti cumulativi che l'impianto proposto è destinato a generare nonché la verifica delle pressioni sull'intero sistema culturale.

### NORMATIVA DI RIFERIMENTO

Le presenti valutazioni sono redatte secondo quanto previsto dalla seguente normativa:

- Linee Guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili (D.M. 10.09.2010);
- Indirizzi per l'integrazione procedimentale e per la valutazione degli impatti cumulativi di impianti di produzione da fonti rinnovabili nella valutazione di impatto ambientale (D.G.R. n.2122 del 23.10.2012);
- Indirizzi applicativi per la valutazione degli impatti cumulativi di impianti di energia da fonti rinnovabili nella Valutazione di Impatto Ambientale. Regolamentazione degli aspetti tecnici e di dettaglio (D.D. n. 162 del 06.06.2014);
- Obiettivi di qualità e Scenario Strategico delle Schede d'Ambito del Piano Paesaggistico (PPTR) che interessano l'area;



SERVIZIO V "TUTELA DEL PAESAGGIO"  
Via di San Michele 22, 00153 Roma - TEL. 06-6723.4554  
PEC: mbac-dg-abap.servizio5@mailcert.beniculturali.it  
PEO: dg-abap.servizio5@beniculturali.it



## Ministero della cultura

DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E PAESAGGIO  
SERVIZIO V

- Indirizzi applicativi per la valutazione degli impatti cumulativi delle Linee Guida impianti FER del PPTR (elaborato 4.4.1. parte 1 e 2 e, per gli aspetti inerenti ai beni culturali - architettonici e archeologici - e paesaggistici tutelati rispettivamente ai sensi della Parte Seconda e della Parte Terza del D.Lgs. 42/2004 e s.m.i. Si specifica che il progetto eolico in esame, sottoposto a valutazione di impatto ambientale, si qualifica come intervento di rilevante trasformazione ai sensi dell'art. 89 delle NTA del PPTR; pertanto, oggetto dell'accertamento di compatibilità paesaggistica è anche la verifica del rispetto della normativa d'uso di cui alla sezione C2 della relativa scheda d'ambito (art. 91, comma 1, delle NTA del PPTR).

### INQUADRAMENTO TERRITORIALE

Il progetto in esame interessa un'area sita in territorio del Comune di Troia (FG) tra le località Montalvino e Cancarro. I centri abitati più prossimi all'area dell'intervento sono Troia (distanza minima dal margine del centro abitato al WTG più prossimo pari a circa 1.7 km), Castelluccio Valmaggiore (distanza minima dal margine del centro abitato al WTG più prossimo pari a 3.8 km) Orsara di Puglia (distanza minima dal margine del centro abitato al WTG più prossimo pari a 4.8 km), Celle di San Vito (distanza minima dal margine del centro abitato al WTG più prossimo pari a 5.2 km), Faeto (distanza minima dal margine del centro abitato al WTG più prossimo pari a 6.7 km), Biccari (distanza minima dal margine del centro abitato al WTG più prossimo pari a 7.8 km).

Il contesto ha vocazione agricola consolidata che ha determinato la presenza di un fitto e continuo mosaico agricolo. Il contesto presenta una valenza paesaggistica elevata ed un forte carattere identitario (vaste estensioni di seminativo su terreni dolcemente ondulati, con lo sfondo dei monti del Subappennino puntellati dai borghi in posizioni elevate), chiaramente percepibili attraversandolo lungo le numerose strade che lo attraversano (molte delle quali censite tra gli UCP Strade a valenza paesaggistica e Strade panoramiche dal PPTR).

### CARATTERISTICHE DELL'INTERVENTO

Dalla consultazione degli elaborati tecnici di progetto, visionati sul portale della Direzione Generale per le Valutazioni e le Autorizzazioni Ambientali del MATTM, si prende atto che il progetto prevede l'installazione, nel territorio comunale di Troia, in località "Montalvino-Cancarro", dell'impianto di produzione di energia elettrica di tipo eolico, costituito da:

- n. 10 aerogeneratori, della potenza di 4,2MW ciascuno, per una potenza complessiva nominale di 42 MW, aventi un'altezza massima pari a 180 m (altezza della navicella 105 m + rotore tripala diametro 150
- n. 1 impianto di consegna presso la sottostazione di trasformazione esistente nel Comune di Troia;
- linea elettrica interrata a 10kV di collegamento degli aerogeneratori alla sottostazione;
- lavori di realizzazione delle piazzole provvisorie e definitive di installazione degli aerogeneratori e lavori di realizzazione/adeguamento della viabilità di accesso agli aerogeneratori.

Gli impatti derivanti dall'inserimento del parco eolico in oggetto devono pertanto essere valutati in relazione ad un'area buffer pari a 9.00 km (ai sensi delle Linee Guida nazionali di cui al D.M. 10.09.2010, allegato IV, paragrafo 3.1 .lett. b).

In relazione alle previsioni del PPTR l'impianto si inserisce nell'ambito paesaggistico *Il Tavoliere*, a confine con *l'Ambito Monti Dauni*, e Figura territoriale *Lucera e le Serre dei Monti dauni*, a confine con la Figura territoriale *Monti Dauni Meridionali*.

La Scheda d'Ambito 3/Tavoliere alla Sezione A.3.1 "Lettura identitaria patrimoniale di lunga durata" riporta tra le "**Criticità**": <Un altro elemento di criticità - che si spiega con la crisi dei redditi in agricoltura, in particolare nel



SERVIZIO V "TUTELA DEL PAESAGGIO"  
Via di San Michele 22, 00153 Roma - TEL. 06-6723.4554  
PEC: mbac-dg-abap.servizio5@mailcert.beniculturali.it  
PEO: dg-abap.servizio5@beniculturali.it



## Ministero della cultura

DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E PAESAGGIO  
SERVIZIO V

comparto della cerealicoltura - è legato alla possibile disseminazione nelle campagne di impianti di produzione di energia solare>.

La Scheda d'Ambito 3/Tavoliere alla Sezione A.3.5 "Struttura percettiva" riporta tra le **"Criticità"**: <Presenza di "parchi eolici" lungo i versanti del Subappennino degradanti verso il Tavoliere. La diffusione di pale eoliche nel territorio agricolo, senza alcuna programmazione ed attenzione per i valori paesaggistici dell'area, produce un forte impatto visivo e paesaggistico>.

La Scheda d'Ambito 3/Tavoliere alla Sezione C2 **"Normativa d'uso"** definisce gli **obiettivi** di qualità paesaggistica e territoriale cui ogni intervento deve risultare coerente; nel caso in esame, la realizzazione del parco eolico non risulta coerente con gli indirizzi e direttive che di seguito si riportano:

- Conservare la matrice rurale tradizionale persistente e i relativi caratteri di funzionalità ecologica;
- Preservare il carattere di grande spazio agricolo rarefatto del Tavoliere;
- Potenziare le relazioni paesaggistiche, ambientali, funzionali tra città e campagna riqualificando gli spazi aperti periurbani e interclusi;
- Salvaguardare le visuali panoramiche di rilevante valore paesaggistico, caratterizzate da particolari valenze ambientali, naturalistiche e storico-culturali, e da contesti rurali di particolare valore testimoniale.

Riguardo **all'impatto cumulativo** determinato ai sensi della Determinazione del Dirigente Servizio Ecologia n. 162 del 6 giugno 2014 e della D.G.R. n. 2122 del 23 ottobre 2012, recante *"Indirizzi applicativi per la valutazione degli impatti cumulativi di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili nella Valutazione di Impatto Ambientale"*, si ritiene doveroso riferire che il **Comune di Troia con Delibera di Consiglio Comunale n. 48 del 31.10.20018 ha chiesto alla Regione Puglia il riconoscimento di "Comune Saturo" atteso che il carico insediativo medio comunale del Comune di Troia supera di ben 10 volte il carico insediativo medio regionale.**

Nello specifico dell'impianto in valutazione, si sottolinea come il contesto di riferimento sia già interessato dalla presenza di numerosi altri impianti eolici (in totale risultano presenti 169 WTG già realizzati) ed un **esteso impianto fotovoltaico** al centro dell'area di intervento. In posizione intermedia tra i due gruppi di aerogeneratori oltre ad una sottostazione elettrica. L'inserimento di ulteriori 10 aerogeneratori di conseguenza comporterebbe un evidente aggravio dei fattori di criticità rilevati dalle Schede d'Ambito 5.2 e 5.3 del PPTR.

### **PROVVEDIMENTI DI TUTELA PAESAGGISTICA NELL'AREA INTERESSATA DALL'INTERVENTO IN ESAME:**

- **Beni Paesaggistici**, art. 142 comma 1 lett. e) Dlgs n.42/2004: Fosso Cancarro, Fiumana Montalvino, Torrente Potesano/Acqua Salata, Canale Sant'Angelo;
- **Beni Paesaggistici**, art. 142 comma 1 lett. g) Dlgs n.42/2004: boschi e foreste;
- **Ulteriori Contesti Paesaggistici**, art. 143 comma 1 lett. e) Dlgs n.42/2004:
  - . componenti geomorfologiche del PPTR: versanti;
  - . componenti idrologiche: vincolo idrogeologico
  - . componenti botanico-vegetazionali: aree di rispetto dei boschi; formazioni arbustive in evoluzione naturale;
  - . componenti culturali e insediative: siti storico-culturali (Posta Antinozzi); aree appartenenti alla rete dei tratturi (Regio Tratturello Foggia-Camporeale); aree a rischio archeologico;
  - . componenti dei valori percettivi: strade a valenza paesaggistica e strade panoramiche.



SERVIZIO V "TUTELA DEL PAESAGGIO"  
Via di San Michele 22, 00153 Roma - TEL. 06-6723.4554  
PEC: mbac-dg-abap.servizio5@mailcert.beniculturali.it  
PEO: dg-abap.servizio5@beniculturali.it



## Ministero della cultura

DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E PAESAGGIO  
SERVIZIO V

L'area di intervento, le aree contermini e l'intera area vasta per la valutazione degli impatti cumulativi ricadono in territori per i quali la localizzazione di impianti tecnologici, FER e in particolare di pale eoliche è considerata, nel piano paesaggistico regionale, quale fattore di rischio ed elemento di vulnerabilità della figura territoriale.

Si sottolinea che, in relazione al contesto paesaggistico di riferimento, gli impianti per la produzione di energia elettrica tramite aerogeneratori eolici, parchi fotovoltaici, sottostazioni elettriche, ed elementi analoghi costituiscono elementi di criticità e vanno considerati pertanto come detrattori.

Inoltre, in un contesto già fortemente compromesso dalla presenza di parchi eolici e fotovoltaici, l'inserimento di ulteriori aerogeneratori richiede una valutazione estremamente approfondita che deve necessariamente partire da un'accurata analisi dello stato di fatto reale del contesto paesaggistico interessato inteso come il territorio compreso nel raggio di 50 volte l'altezza massima dei generatori che si intendono installare.

### CRITICITA' PAESAGGISTICHE

In merito alle interferenze dell'impianto a rete interrato con le singole componenti paesaggistiche, si evidenzia:

1) *Fiumi, torrenti e corsi d'acqua pubblici*: il riferimento alla compatibilità delle opere infrastrutturali con quanto previsto dall'art. 46, comma 3 lett. b4) delle NTA del PPTR non è corretto atteso che, allo stato attuale, l'impianto non può essere considerato opera di interesse pubblico in quanto non ancora autorizzato;

2) *Testimonianze della stratificazione insediativa - Tratturi*: il riferimento alla compatibilità delle opere infrastrutturali con quanto previsto dall'art. 81, comma 2 lett. a7) delle NTA del PPTR non è corretto atteso che l'intervento, nel suo complesso, non può essere assimilato ad un semplice impianto a rete solo interrato essendo prevista anche la realizzazione di rilevanti opere fuori terra quali le torri eoliche;

3) *Componenti dei valori percettivi - Strade a valenza paesaggistica (la Strada delle Serre)*: la società non valuta l'intervento (che, si ripete, prevede l'installazione di 10 aerogeneratori di altezza complessiva di 180 metri) in relazione a tale componente visivo-percettiva.

### CRITICITA' ARCHEOLOGICHE

Si ritiene utile premettere che con nota del 04.06.2019 la Società E2i Energie Speciali srl, in conformità a quanto previsto dal D.M. 10 settembre 2010, Parte III, punto 13.3, ha richiesto alla Soprintendenza competente la verifica di sussistenza di procedimenti di tutela di aree non sottoposte a tutela ai sensi del D.lgs. 42 del 2004, ovvero di procedure di accertamento della sussistenza di beni archeologici, in itinere alla data di presentazione dell'istanza di autorizzazione unica [presso la competenza Sezione Infrastrutture Energetiche e Digitali della Regione Puglia] nelle aree interessate dall'intervento>, e che la Soprintendenza ha così riscontrato la suddetta istanza: "Le aree interessate dalle opere in progetto non sono sottoposte a provvedimenti di tutela archeologica e monumentale ai sensi della Parte II del D.Lgs. 42/2004, né sono interessate da relativi procedimenti in itinere. Fa eccezione il **Tratturello n. 32 "Foggia - Camporeale"**, sottoposto a vincolo con D.M 22.12.1983, e il cui percorso coincide con il **passaggio della Via Traiana**, ed interessato, longitudinalmente, dal cavidotto esterno di connessione alla stazione elettrica come previsto in progetto per circa 3 km. Si evidenzia al contempo che l'opera in progetto si inserisce in un comparto territoriale ad altissimo indice di significatività archeologica, caratterizzato da un ricco patrimonio di insediamenti antichi cronologicamente differenziabili, databili in particolare tra il Neolitico e l'Età medievale, ed attraversato da percorsi viari antichi noti in letteratura da fotointerpretazione, come la Via Traiana. Come criticità archeologiche già note e degne di massima attenzione basti citare l'insediamento preistorico rinvenuto in loc. Monsignore/Masseria Taverna, il villaggio di età neolitica in loc. Masseria Palvanello/Piano



SERVIZIO V "TUTELA DEL PAESAGGIO"  
Via di San Michele 22, 00153 Roma - TEL. 06-6723.4554  
PEC: mbac-dg-abap.servizio5@mailcert.beniculturali.it  
PEO: dg-abap.servizio5@beniculturali.it



## Ministero della cultura

DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E PAESAGGIO  
SERVIZIO V

Nocella, la maglia di assi centuriati relativi all'antica Aecae, una necropoli di età imperiale in loc. Cancarro, la presenza di insediamenti rurali prossimi all'antica viabilità, come la villa romana in località Taverna Cancarro, e la chiesa rurale databile al XI-XII sec. con relativa necropoli di 52 sepolture”.

Ciò premesso, per quanto attiene agli aspetti archeologici, la Soprintendenza esprime forti perplessità sull'intervento in oggetto che presenta un rilevante impatto sui beni archeologici dell'area, per le motivazioni qui di seguito indicate.

L'opera in progetto si inserisce in un comparto territoriale ad altissimo indice di significatività archeologica, caratterizzato da un ricco patrimonio di insediamenti antichi cronologicamente differenziabili, databili in particolare tra il Neolitico e l'Età medievale, ed attraversato in particolare da percorsi viari antichi noti in letteratura da foto interpretazione, come la citata Via Traiana, e da insediamenti rurali prossimi all'antica viabilità (come la villa romana in località Taverna Cancarro) e la chiesa rurale databile al XI-XII sec., rinvenuta durante lavori per un contiguo parco fotovoltaico, con relativa necropoli di 52 sepolture.

Gli esiti delle indagini di archeologia preventiva hanno ulteriormente confermato il rilevante impatto dell'impianto, evidenziando puntuali e specifiche interferenze con segnalazioni archeologiche nell'area.

### **In dettaglio, per quanto attiene la *windfarm*:**

- gli aerogeneratori A2 e A3 distano rispettivamente 140 m e 120 m dalla grande villa di età tardo antica in loc. Cancarro, nota in bibliografia e da fotointerpretazione (PPTR\_area a rischio archeologico\_FG 1971);
- l'aerogeneratore A3 dista 120 m dall'area di dispersione UT4 in loc. Cancarro, riconducibile alla suddetta villa, interferente a sua volta con il cavidotto interno di connessione;
- l'aerogeneratore A4 dista 20 m dall'area di dispersione U1-3 in loc. Cancarro/Masseria Palvanello, riferibile a un insediamento ascrivibile all'età neolitica e ad un insediamento rurale riferibile all'età imperiale e tardo antica, interferente a sua volta con il cavidotto interno di connessione;
- l'aerogeneratore A5 e il relativo cavidotto di collegamento presentano una interferenza diretta con l'area di dispersione UT2 in loc. Cancarro/Masseria Palvanello, da collegare ad un'area insediativa di età neolitica;
- gli aerogeneratori A6, A7, A8, A9 e A10 e i relativi cavidotti di collegamento ricadono parzialmente nel settore nord-occidentale del sistema di centuriazione di età romana di Aecae (Troia) in loc. Montalvino e M. Montalvino noto da fotointerpretazione;
- l'aerogeneratore A10 presenta una interferenza diretta con l'area di dispersione UT5 in loc. M. Montalvino, con materiali di età neolitica riconducibili a un insediamento testimoniato anche dalla presenza di un'anomalia da foto interpretazione, localizzata a ovest di loc. C. Antenozzi e riconosciuta come traccia di fossati relativi a un villaggio.

### **Per quanto attiene il cavidotto interno/esterno di interconnessione del parco, questo:**

- è interferente con la viabilità antica, nota in letteratura (Alvisi 1970), nelle loc. Monsignore, Podere De Simone e C. Cipriani;
- è interferente con la maglia relativa alla centuriazione di età romana nelle loc. Serra dei Bisi, C. Cipriani, C. Rutigliano, Serra dei Gatti;
- è interferente con l'area di dispersione UT1 in loc. Cancarro/Masseria Palvanello, riferibile a un'area insediativa di età neolitica successivamente rioccupata in età tardo antica;



SERVIZIO V "TUTELA DEL PAESAGGIO"  
Via di San Michele 22, 00153 Roma - TEL. 06-6723.4554  
PEC: mbac-dg-abap.servizio5@mailcert.beniculturali.it  
PEO: dg-abap.servizio5@beniculturali.it



*Ministero della cultura*

DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E PAESAGGIO  
SERVIZIO V

- è interferente con l'area di dispersione UT6 in loc. Masseria Serra dei Bisi, riferibile a un'area insediativa ascrivibile a età neolitica successivamente rioccupata nell'ambito dell'età romana imperiale;
- è interferente con l'area di dispersione UT8 in loc. Casino Boscia, riferibile a un'area insediativa ascrivibile all'età romana;
- è interferente con l'area di dispersione Sporadico I con materiale di età romana in loc. Vigna Cancarro.

**La sottostazione elettrica in progetto** e il relativo cavidotto di collegamento risultano interferenti con l'area di dispersione UT7 in loc. Monsignore, con materiali ceramici di età tardo antica.

Numerose e puntuali sono poi le criticità inerenti al percorso del cavidotto di connessione alla stazione elettrica, per la presenza di un'interferenza con un tracciato viario antico in loc. Monsignore e per la già citata chiesa rurale e annessa necropoli di XI-XII sec. in loc. Cancarro, individuata durante altre attività di archeologia preventiva condotte per un contiguo parco fotovoltaico e nota da bibliografia (Corrente *et alii* 2012; Melilli 2017, Sito n. 37).

Inoltre, in aggiunta alle criticità rilevate dagli esiti delle indagini di archeologia preventiva, dalla consultazione della documentazione edita e d'archivio corrente di questa Soprintendenza risultano ulteriori specifiche interferenze con segnalazioni archeologiche nell'area, e in particolare:

- il cavidotto interno di collegamento tra gli aerogeneratori A4 e A5 disterebbe 80 m da un villaggio di età neolitica in loc. Masseria Palvanello/Piano Nocella, noto da bibliografia (Tinè 1983, p. 31) e da fotointerpretazione, riconducibile alle già citate aree di dispersione UT3 e UT2;
- l'aerogeneratore A9 è prossimo a un'area di dispersione di materiale di età imperiale in loc. Montalvino, nota da bibliografia (Melilli 2017, Sito n. 49);
- il cavidotto di interconnessione del parco dista 450 m da un'area di frequentazione di ampio arco cronologico dal VI al IV sec. a.C. in loc. Titoloni e circa 100 m da due grandi aree di dispersione di materiale fittile riconducibile ad una frequentazione dall'età da una a quella repubblicana/imperiale in loc. Montebifero e in loc. Casino Boscia, note da bibliografia (Melilli 2017, Siti n. 102 e n. 51), quest'ultima riconducibile alla già citata area di dispersione UT8;
- il cavidotto di interconnessione del parco è interferente con un insediamento pluristratificato dall'età arcaica all'età tardo antica in loc. Vigna Cancarro, noto da bibliografia (Melilli 2017, Sito n. 50), riconducibile alla già citata area di dispersione Sporadico I;
- il cavidotto di collegamento alla stazione elettrica in loc. Cancarro è prossimo a un'anomalia da foto interpretazione probabilmente relativa a una struttura, dista 80 m da un'altra anomalia probabilmente relativa a un asse viario antico e dista 270 m da una necropoli di età imperiale nota da bibliografia (Melilli 2017, Sito 36);
- la stazione elettrica e la sottostazione in progetto ricadono in un'area ad altissimo rischio archeologico, corrispondente alle loc. Monsignore/Masseria Taverna, come testimoniato dal rinvenimento di un gran numero di buche di palo relative a strutture capannicole e di materiale litico risalente al Paleolitico Medio, di un'area di dispersione di materiale litico di età neolitica, di una piccola quantità di materiale tra cui frammenti di ceramica comune acroma e ad impasto, dal riscontro di diverse anomalie da foto interpretazione probabilmente relative a fossati di villaggi neolitici e a strutture di un insediamento rurale pre-romano.

**Si rappresenta pertanto quanto segue:**



SERVIZIO V "TUTELA DEL PAESAGGIO"  
Via di San Michele 22, 00153 Roma - TEL. 06-6723.4554  
PEC: mbac-dg-abap.servizio5@mailcert.beniculturali.it  
PEO: dg-abap.servizio5@beniculturali.it



*Ministero della cultura*

DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E PAESAGGIO  
SERVIZIO V

- il Tratturello n. 32 "Foggia-Camporeale", coincidente con un tratto della Via Traiana, è, come già ricordato, vincolato e pertanto non è autorizzabile alcuna opera subaerea e sotterranea di attraversamento, di affiancamento e di manomissione di alcun genere;
- tale Tratturello rappresenta una testimonianza secolare ininterrotta dei percorsi di genti e armenti da epoca antica a oggi. L'utilizzazione di tale percorso a sede di cavidotto per linea elettrica determinerebbe un'alterazione della valenza culturale del bene e comporterebbe interferenze con le stratificazioni e sedimentazioni storiche, quand'anche già intervenute in precedenza.

Giova, inoltre, rammentare che la **valenza storico-culturale-archeologica** della rete armentizia nazionale e internazionale è stata nuovamente e significativamente riconosciuta grazie **all'inserimento de "La Transumanza" come patrimonio culturale immateriale dell'umanità UNESCO, ufficializzato in data 11/12/2019;**

- l'attraversamento in senso longitudinale del cavidotto in progetto potrebbe seriamente compromettere anche il tracciato della suddetta via romana e l'eventuale e probabile presenza di elementi funerari, fonti o strutture dedite alla sosta, all'approvvigionamento e al controllo come mansiones, mutationes e stationes; - le aree individuate come "a rischio" nella Carta del Rischio Archeologico fornita dalla ditta richiedente e derivanti da altri interventi di archeologia preventiva condotte nel medesimo comparto territoriale contengono **testimonianze di epoca preistorica, romana e medioevale** di grande importanza e consistenza, ancorché non soggette a formale dichiarazione di interesse; si tratta pertanto di **"riserve archeologiche" degne di essere salvaguardate** così come previsto all'art. 2, comma ii, della Convenzione Europea per la protezione del patrimonio archeologico, firmata dall'Italia a La Valletta il 16 gennaio 1992 e ratificata con la Legge n. 57/2015; pertanto non sono autorizzabili in corrispondenza delle citate "aree a rischio archeologico" interventi di trasformazione di alcun tipo.

[Bibliografia: Alvisi 1970 = Alvisi G., La viabilità romana della Daunia, Bari 1970. Corrente *et alii* 2012 = Corrente M. *et alii*, "Forme di aggregazione rurale nel territorio di Troia (FG): la chiesa e il suo cimitero in località Cancarro", in Redi F., Forgione A. (a cura di), Atti del VI Congresso Nazionale di Archeologia Medievale, Firenze 2012, pp. 551-556. Melilli 2017 = Melilli A., Aecae. Storia di un territorio, Foggia 2017. Tinè 1983 = Tinè S., Passo di Corvo e la civiltà neolitica del Tavoliere, Genova 1983].

Per quanto sopra considerato ed esposto, la costruzione del parco eolico in oggetto, prevedendo la realizzazione di n. 10 aerogeneratori di potenza unitaria pari a 4,2 MW di altezza complessiva pari a 180 mt. contrasta con le richiamate Linee Guida Rinnovabili e con le NTA dello stesso Piano e risulta pregiudizievole alla conservazione del palinsesto archeologico.

Questa Soprintendenza pertanto esprime parere negativo alla realizzazione dell'impianto in valutazione risultando incompatibile con le esigenze di tutela».

**CONSIDERATO** che il **Servizio II - Scavi e tutela del patrimonio archeologico**, della Direzione generale Archeologia belle arti e paesaggio, dopo aver acquisito la nota prot. n. 6114 del 19.08.2020 della competente Soprintendenza ABAP, con nota prot. n.26051 del 07.09.2020 ha formalizzato il proprio contributo istruttorio riportando quanto segue:



SERVIZIO V "TUTELA DEL PAESAGGIO"  
Via di San Michele 22, 00153 Roma - TEL. 06-6723.4554  
PEC: mbac-dg-abap.servizio5@mailcert.beniculturali.it  
PEO: dg-abap.servizio5@beniculturali.it



## Ministero della cultura

DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E PAESAGGIO  
SERVIZIO V

«Si fa riferimento alla nota di codesto Servizio prot. n. 20940 del 13.07.2020 e alla nota prot. n. 6114 del 19.8.2020, con cui la competente SABAP per le province di Barletta-Andria-Trani e Foggia (di seguito "Soprintendenza") trasmette il proprio parere in merito alle opere in oggetto.

Lo scrivente Servizio, vista la citata nota della Soprintendenza n. 6114/2020 ed esaminata la Relazione archeologica comprensiva degli elaborati grafici relativi al potenziale archeologico dell'area d'intervento, pubblicata sulla piattaforma web del Ministero dell'Ambiente, rappresenta quanto segue.

La Soprintendenza, per quanto riguarda le "Criticità archeologiche" specifica che, nell'area interessata dalle opere di progetto è vigente il vincolo archeologico apposto con D.M. 22.12.1983 "relativamente al Tratturello n. 32 "Foggia - Camporeale" [ ... ] e il cui percorso coincide con il passaggio della Via Traiana, ed interessato, longitudinalmente, dal cavidotto esterno di connessione alla stazione elettrica come previsto in progetto per circa 3 km ".

Oltre a ciò, pur in assenza di altri dispositivi di tutela ai sensi della parte II del D.Lgs. 42/2004, la Soprintendenza rileva che "L'opera in progetto si inserisce in un comparto territoriale ad altissimo indice di significatività archeologica, caratterizzato da un ricco patrimonio di insediamenti antichi cronologicamente differenziabili, databili in particolare tra il Neolitico e l'Età medievale, ed attraversato in particolare da percorsi viari antichi noti in letteratura da fotointerpretazione, come la citata Via Traiana, e da insediamenti rurali prossimi all'antica viabilità (come la villa romana in località Taverna Cancarro) e la chiesa rurale databile al XI-MI sec., rinvenuta durante lavori per un contiguo parco fotovoltaico, con relativa necropoli di 52 sepolture."

Le indagini ricognitive eseguite in occasione della redazione della Relazione archeologica hanno evidenziato la complessità del tessuto archeologico interessato dalle opere di progetto, che risultano interferire con le numerose presenze individuate e che la Soprintendenza elenca nel dettaglio: "per quanto attiene la wind farm;

- gli aerogeneratori A2 e A3 distano rispettivamente 140 in e 120 m dalla grande villa di età tardo antica in loc. Cancarro, nota in bibliografia e da fotointerpretazione (PPTR area a rischio archeologico FG1971);
- l'aerogeneratore A3 dista 120 m dall'area di dispersione UT4 in loc. Cancarro, riconducibile alla suddetta villa, interferente a sua volta con il cavidotto interno di connessione;
- l'aerogeneratore A4 dista 20 m dall'area di dispersione UT3 in loc. Cancarro/Masserja Palvanello, riferibile a un insediamento ascrivibile all'età neolitica e ad un insediamento rurale riferibile all'età imperiale e tardo antica, interferente a sua volta con il cavidotto interno di connessione;
- l'aerogeneratore A5 e il relativo cavidotto di collegamento presentano una interferenza diretta con l'area di dispersione UT2 in loc. Cancarro/Masseria Paivanello, da collegare ad un'area insediativa di età neolitica;
- gli aerogeneratori A6, A 7, A8, A9 e A 1 e i relativi cavidotti di collegamento ricadono parzialmente nel settore nord-occidentale del sistema di centuriazione di età romana di Aecae (Troia) in loc. Montalvino e M. Montalvino noto da fotointerpretazione;
- l'aerogeneratore A10 presenta una interferenza diretta con l'area di dispersione UT5 in loc. M. Montalvino, con materiali di età neolitica riconducibili a un insediamento testimoniato anche dalla presenza di un'anomalia da fotointerpretazione, localizzata a ovest di loc. C. Antenzo e riconosciuta come traccia di fossati relativi a un villaggio.

Per quanto attiene il cavidotto interno/esterno di interconnessione del parco, questo:



SERVIZIO V "TUTELA DEL PAESAGGIO"  
Via di San Michele 22, 00153 Roma - TEL. 06-6723.4554  
PEC: [mbac-dg-abap.servizio5@mailcert.beniculturali.it](mailto:mbac-dg-abap.servizio5@mailcert.beniculturali.it)  
PEO: [dg-abap.servizio5@beniculturali.it](mailto:dg-abap.servizio5@beniculturali.it)



Ministero della cultura

DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E PAESAGGIO  
SERVIZIO V

- è interferente con la viabilità antica, nota in letteratura (Alvisi 1970), nelle loc. Monsignore, Podere De Simone e C. Cipriani,
- è interferente con la maglia relativa alla centuriazione di età romana nelle loc. Serra dei Bisi, C. Cipriani. C. Rutigliano, Serra dei Gatti,
- è interferente con l'area di dispersione UT1 in loc. Cancarro/Masseria Pavanello, riferibile a un'area insediativa di età neolitica successivamente rioccupata in età tardo antica;
- è interferente con l'area di dispersione UT6 in loc. Masseria Serra dei Bisi, riferibile a un'area insediativa ascrivibile a età neolitica successivamente rioccupata nell'ambito dell'età romana imperiale;
- è interferente con l'area di dispersione UT8 in loc. Cosino Boscia, riferibile a un'area insediativa ascrivibile all'età romana;
- è interferente con l'area di dispersione Sporadico i con materiale di età romana in loc. Vigna Cancarro.

La **sottostazione elettrica in progetto** e il relativo cavidotto di collegamento risultano interferenti con l'area di dispersione UT7 in loc. Monsignore, con materiali ceramici di età tardo antica.

Numerose e puntuali sono poi le criticità inerenti al percorso del cavidotto di connessione alla stazione elettrica, per la presenza di un'interferenza con un tracciato viario antico in loc. Monsignore e per la già citata chiesa rurale e annessa necropoli di XI-XII sec. in loc. Cancarro, individuata durante altre attività di archeologia preventiva condotte per un contiguo parco fotovoltaico e nota da bibliografia (Corrente *et alii* 2012; Melilli 2017, Sito n. 37)". Inoltre, la Soprintendenza indica numerose altre interferenze tra le opere di progetto e le segnalazioni/presenze archeologiche nell'area note dalla letteratura specialistica e dalla documentazione d'archivio. In particolare, si riportano le ulteriori criticità puntualmente segnalate:

- "il cavidotto interno di collegamento tra gli aerogeneratori A4 e AS disterebbe 80 m da un villaggio di età neolitica in loc. Masseria Pa/vane/lo/Piano Nocella, noto da bibliografia (Tinè 1983, p. 31) e da fotointerpretazione, riconducibile alle già citate aree di dispersione UT3 e UT2;
- l'aerogeneratore A9 è prossimo a un'area di dispersione di materiale di età imperiale in loc. Monta/vino, nota da bibliografia (Melilli 2017, Sito n. 49);
- il cavidotto di interconnessione del parco dista 450 m da un'area di frequentazione di ampio arco cronologico dal VI al IV sec. a. C. in loc. Titoloni e circa 100 m da due grandi aree di dispersione di materiale fittile riconducibile ad una frequentazione dall'età dauna a quella repubblicana/imperiale in loc. Montebifero e in /oc. Casino Boscia, note da bibliografia (Melilli 2017, Siti n. 102 e n. 51), quest'ultima riconducibile alla già citata area di dispersione UT8;
- il cavidotto di interconnessione de/parco è interferente con un insediamento pluristratificato dall'età arcaica all'età tardo antica in loc. Vigna Cancarro, noto da bibliografia (Melilli 2017, Sito n. 50), riconducibile alla già citata area di dispersione Sporadico 1;
- il cavidotto di collegamento alla stazione elettrica in loc. Cancarro è prossimo a un'anomalia da fotointerpretazione probabilmente relativa a una struttura, dista 80 m da un'altra anomalia probabilmente relativa a un asse viario antico e dista 270 m da una necropoli di età imperiale nota da bibliografia (Melilli 2017, Sito 36);
- **la stazione elettrica e la sottostazione in progetto** ricadono in un'area ad altissimo rischio archeologico, corrispondente alle loc. Monsignore/Masseria Taverna, come testimoniato dal rinvenimento di un gran numero di



SERVIZIO V "TUTELA DEL PAESAGGIO"  
Via di San Michele 22, 00153 Roma - TEL. 06-6723.4554  
PEC: mbac-dg-abap.servizio5@mailcert.beniculturali.it  
PEO: dg-abap.servizio5@beniculturali.it



Ministero della cultura

DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E PAESAGGIO  
SERVIZIO V

buche di palo relative a strutture capannicole e di materiale litico risalente al Paleolitico Medio, di un'area di dispersione di materiale litico di età neolitica, di una piccola quantità di materiale tra cui frammenti di ceramica comune acroma e ad impasto, dal riscontro di diverse anomalie da fotointerpretazione probabilmente relative a fossati di villaggi neolitici e a strutture di un insediamento rurale pre-romano."

Tutto ciò premesso questo Servizio, condividendo le valutazioni espresse dalla Soprintendenza, anche in merito alla **valenza storico-culturale-archeologica** della rete armentizia nazionale e internazionale "significativamente riconosciuta grazie all'inserimento de "La Transumanza" come patrimonio culturale immateriale dell'umanità UNESCO" e all'identificazione delle "aree a rischio archeologico" come "riserve archeologiche" degne di essere salvaguardate così come previsto all'art. 2, comma ii, della Convenzione Europea per la protezione del patrimonio archeologico, firmata dall'Italia a La Valletta il 16 gennaio 1992 e ratificata con la Legge n. 5 712015", concorda con il parere negativo espresso dalla medesima, in quanto il progetto in valutazione risulta "pregiudizievole alla conservazione del palinsesto archeologico " e pertanto "incompatibile con le esigenze di tutela".

**CONSIDERATO** che questa Direzione generale con nota prot.n. 28527 del 02.10.2020 ha trasmesso alla Società proponente la comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza.

**CONSIDERATO** che con nota prot.n. E2i 20427 del 12.10.2020 la Società proponente ha trasmesso a questa Direzione generale e alla Soprintendenza competente le proprie osservazioni alla comunicazione di questa Direzione generale di cui al punto precedente.

**CONSIDERATO** che questa Direzione generale con nota prot.n. 424 del 08.01.2021 ha chiesto alla Soprintendenza competente di voler trasmettere le proprie controdeduzioni alle osservazioni della Società proponente di cui al punto precedente.

**CONSIDERATO** che con nota prot.n. 1057 del 11.02.2021 la Soprintendenza ha trasmesso a questa Direzione generale le proprie controdeduzioni alle osservazioni della Società proponente nota prot.n. E2i 20427 del 12.10.2020 che si riportano integralmente:

«Si riscontra la nota di codesto Servizio V DG ABAP prot. 434-P del 08.01.2021, acquisita in pari data nostro prot. 118, fornendo il seguente contributo istruttorio, per gli aspetti di competenza, alle osservazioni prodotte dalla Società E2i Energie Speciali s.r.l. ai sensi dell'art. 10-bis della legge n.241/1990 trasmesse tramite pec del 13.10.2020.

In ordine al richiamo al Piano Nazionale Integrato per l'Energia e il Clima (PNIEC) di cui alle Premesse nelle Osservazioni, è doveroso sottolineare che il "Rapporto statistico 2018 - Energie da fonti rinnovabili in Italia" elaborato nell'ambito dell'attività di monitoraggio statistico dello sviluppo delle energie rinnovabili in Italia, affidato al GSE dall'art. 40 Dlgs n. 28/2011 pubblicato a Dicembre 2019 fa emergere che la Puglia risulta essere la regione italiana che di gran lunga ha la potenza eolica installata; a fronte di ciò si registra un conseguente forte impatto sul paesaggio della regione a causa della rilevante concentrazione di impianti eolici in aree ristrette e non adeguatamente selezionate ai fini paesaggistici cui si deve aggiungere l'impatto paesaggistico determinato dalla realizzazione di tutte le infrastrutture necessarie per il potenziamento della rete di trasporto dell'energia elettrica. In particolare, la provincia di Foggia con il 20,1% rispetto alla potenza eolica nazionale, risulta essere quella con la maggiore concentrazione di potenza eolica installata.

Ciò premesso, per quanto attiene alle osservazioni della proponente relative alla parte "beni architettonici e paesaggio" (pag. 5 del documento): «Come emerge dalle fotopanoramiche allegate



MINISTERO  
DELLA  
CULTURA

SERVIZIO V "TUTELA DEL PAESAGGIO"

Via di San Michele 22, 00153 Roma - TEL. 06-6723.4554

PEC: mbac-dg-abap.servizio5@mailcert.beniculturali.it

PEO: dg-abap.servizio5@beniculturali.it



*Ministero della cultura*

DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E PAESAGGIO  
SERVIZIO V

(02\_8HW7PE8\_FotosimulazioniPunti Percettivi), lungi dal rappresentare un contesto paesaggistico di significativa rilevanza, le aree interessate dall'impianto e quelle limitrofe sono coltivate esclusivamente a seminativo e non presentano caratteri di pregio paesaggistico né architettonico[...]. L'analisi del reale stato dei luoghi svolta dal Comune di Troia ha posto in evidenza come la maggior parte dei beni tutelati dal PPTR nell'ambito territoriale di riferimento siano di fatto dei ruderi oramai privi di qualsivoglia identità architettonica (allegata tavola: Beni Diffusi Paesaggio Agrario), **si precisa quanto segue:** l'area oggetto di intervento si caratterizza come un'ampia spianata a vocazione agricola, ricca di testimonianze della stratificazione insediativa rappresentata prevalentemente da manufatti di tipo rurale che dimostrano il particolare interesse che quest'area riveste dal punto di vista dei valori culturali e paesaggistici riconoscibili nel complesso sistema di relazioni che il manufatto instaura con il contesto circostante e quindi con le aree coltivate; ne deriva il valore paesaggistico del disegno delle aree rurali in questione quali testimonianza del processo di lunga durata che ha determinato la territorializzazione dell'area.

Lo stato di abbandono in cui versano molti dei manufatti rurali presenti nell'area interessata non rappresenta motivazione sufficiente alla revisione dei caratteri identitari del paesaggio rurale, si tratta di contesti in cui la valenza paesaggistica è legata alla integrazione tra le componenti antropiche, agricole e insediative e la struttura geomorfologica e naturalistica dei luoghi oltre che alla peculiarità delle forme costruttive diffuse nel paesaggio agricolo, contesti per i quali sono chiaramente definiti gli indirizzi e le direttive nella sezione C2 della Scheda d'Ambito del Tavoliere e con i quali l'impianto in valutazione risulta in evidente contrasto.

In riferimento al rapporto tra gli aerogeneratori A2 e A3 e la villa romana di loc. Cancarro, corrispondente al sito noto etichettato "TR06" nella Viarch e all'Unità Topografica nr. 4 riscontrata, l'esigua distanza di 140/120 mt fa sì che permanga il rischio di compromissione del suddetto sito. È risaputo, infatti, che i complessi di grandi dimensioni come le ville romane oltre al nucleo centrale di tipo residenziale/produttivo, consistono anche di strutture di minori dimensioni dedite alla produzione e di sepolture tutt'intorno anche per un raggio di centinaia di metri.

Stesso discorso valga, più in generale, per l'eccessiva vicinanza esistente tra l'aerogeneratore A4 e l'insediamento pluristratificato databile dall'età neolitica all'età tardoantica in loc. Cancarro/Masseria Palvanello, corrispondente all'Unità Topografica nr. 3 della Viarch, distante soli 20 mt dall'aerogeneratore in progetto, e per il rapporto tra l'aerogeneratore A9 e l'area di dispersione di materiali di età imperiale in loc. Montalvino, nota da bibliografia e probabilmente riferibile a una villa/fattoria.

In merito all'area di dispersione di materiale UT 2 in loc. Cancarro/Masseria Palvanello, riferibile a un'area insediativa di età neolitica, anche se non direttamente interferente con l'aerogeneratore A5 in progetto, l'eccessiva vicinanza conferma le forti perplessità già espresse da questo Ufficio circa la compromissione dello stesso sito in quanto gli insediamenti neolitici potrebbero presentare, come di consueto, più *compound* caratterizzati da uno o più fossati concentrici.

**Quindi le distanze dei suddetti siti archeologici dagli aerogeneratori in progetto non sono da considerarsi come fattore discriminante.**

In riferimento ai rapporti topografici tra gli aerogeneratori A6, A7, A8, A9 e A10 e i relativi cavidotti di collegamento con il sistema di centuriazione di età romana di Aecae (attuale Troia), si ritiene opportuno sottolineare l'evidente interferenza, in particolare, degli aerogeneratori A7 e A8 con la prosecuzione degli assi centuriati e le criticità stanti, nel complesso, relativamente all'ubicazione degli aerogeneratori in un'area inequivocabilmente interessata da





*Ministero della cultura*

DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E PAESAGGIO  
SERVIZIO V

antropizzazione di età romana relativa all'ager *Aecanus*, con la possibile presenza di evidenze archeologiche strutturate come nuclei insediamentali (ville/fattorie) e sistemi di canalizzazione e di gestione delle risorse.

In riferimento al rapporto tra il cavidotto di interconnessione del parco e l'insediamento pluristratificato in loc. Vigna Cancarro databile dall'età arcaica all'età tardoantica, noto da bibliografia e riconducibile all'area di dispersione di materiali "Sporadico 1" segnalata dalla Viarch, l'area si contraddistingue comunque come a potenziale rischio archeologico. La possibilità di interferenze con eventuali rinvenimenti in subsidenza, a differenza di quanto sostenuto dalla Proponente, non è affatto da escludere, considerata l'adiacenza dell'area di dispersione di materiale all'attuale tracciato viario esistente, sede di passaggio del cavidotto, e che gli interventi per la messa in opera di cavidotti interessano generalmente profondità più elevate rispetto a quelle raggiunte durante la realizzazione dei massetti stradali.

Stesso discorso valga, più in generale, per l'eccessiva vicinanza esistente tra il cavidotto di collegamento alla Stazione Elettrica e le varie evidenze archeologiche riscontrate, seppur l'asse stradale attuale, sede del cavidotto in progetto, sia stato interessato da opere intervenute in precedenza.

In riferimento al punto (i) a p. 22 e a quanto espresso dal proponente *"a fronte di ciò, non si può condividere l'affermazione spesa da codesta Spett.le Amministrazione circa il fatto che le aree in progetto sarebbero aprioristicamente non autorizzabili, sulla base non di evidenze accertate, ma di mere supposizioni, non adeguatamente approfondite"* basti ricordare che la classificazione di aree come "a rischio archeologico", assimilabili a "riserve archeologiche" degne di essere salvaguardate, deriva da un'accezione ampia che si basa su quanto è noto dalle fonti e dalla letteratura specialistica, registrato nella carta Archeologica della Regione Puglia e in parte verificato nel corso degli studi effettuati in occasione della redazione dell'elaborato di Verifica preventiva Interesse Archeologico. La particolarità della valutazione di rischio archeologico è proprio quella di non poter avere un immediato riscontro dell'esistenza di contesti sepolti, non ancora noti perché mai intercettati. Pertanto questa Soprintendenza continua ad esprimere perplessità sull'intervento, che va ad incidere su un territorio caratterizzato da un'alta concentrazione di evidenze archeologiche, quand'anche non note ma presumibilmente conservate in subsidenza, attestanti una frequentazione databile dal Neolitico fino al Medioevo.

Inoltre, con particolare riferimento alle interferenze dirette sussistenti tra le evidenze archeologiche riscontrate e l'aerogeneratore A10, il cavidotto interno/esterno di interconnessione del parco e la sottostazione elettrica, la possibilità di esecuzione di saggi preventivi o di attivazione della sorveglianza archeologica continuativa ai sensi dell'art. 25 del D.Lgs. 50/2016, prospettata dalla Proponente più volte all'interno delle osservazioni, in particolare, al punto (ii) della p. 22, non può essere considerata come soluzione risolutiva della problematica archeologica. Infatti, bisogna tenere sempre presente che lo scavo archeologico è un'operazione irreversibile e distruttiva, in quanto elimina i depositi archeologici e i contesti stratigrafici. La sorveglianza archeologica non sempre garantisce la mancata distruzione o danneggiamento delle evidenze archeologiche conservate in subsidenza, specialmente in caso di lavori particolarmente invasivi come la messa in opera di un aerogeneratore o in caso di scavi condotti per trincee con scarsa visibilità come per la messa in opera di cavidotti. Nel caso dell'archeologia preventiva poi le indagini, essendo condizionate dalla realizzazione delle opere e non finalizzate alla ricerca, risultano fortemente limitate da considerazioni economiche e non scientifiche e, sovente, i contesti restano solo parzialmente indagati e fortemente penalizzati dalla vicinanza delle opere costruite.



SERVIZIO V "TUTELA DEL PAESAGGIO"  
Via di San Michele 22, 00153 Roma - TEL. 06-6723.4554  
PEC: [mbac-dg-abap.servizio5@mailcert.beniculturali.it](mailto:mbac-dg-abap.servizio5@mailcert.beniculturali.it)  
PEO: [dg-abap.servizio5@beniculturali.it](mailto:dg-abap.servizio5@beniculturali.it)





*Ministero della cultura*

DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E PAESAGGIO  
SERVIZIO V

Infine, in riferimento all'interferenza sussistente tra il tracciato del cavidotto e il Tratturello n. 32 "Foggia-Camporeale", si ribadisce che gli interventi in progetto non sono autorizzabili non in quanto la sede tratturale è perimetrata come UCP formato dalle NTA del PPTR della Regione Puglia ma in quanto vincolata ai sensi del D.Lgs. 42/2004, e che tali interventi, data **la coincidenza del tratturo con la Via Traiana** di epoca romana, potrebbero in ogni caso interferire con le stratificazioni e le sedimentazioni storiche e compromettere la presenza di eventuali evidenze strutturali archeologiche connesse. Non è pertanto ammissibile l'utilizzazione di tale percorso tratturale, seppur già antropizzato, a sede di cavidotto per linea elettrica, quand'anche già intervenuto in precedenza.

Giova, inoltre, in questa sede nuovamente rammentare che la valenza storico-culturale-archeologica della rete armentizia nazionale e internazionale è stata significativamente riconosciuta grazie all'inserimento de "La Transumanza" come patrimonio culturale immateriale dell'umanità UNESCO, ufficializzato in data 11/12/2019.

Per quanto sopra espresso, si conferma la valutazione negativa alla realizzazione dell'impianto in esame risultando incompatibile con le esigenze di tutela paesaggistica e pregiudizievole alla conservazione del palinsesto archeologico».

**CONSIDERATO** che con nota prot.n.11639 del 09.04.2021 il Servizio II di questa Direzione generale ha trasmesso il proprio contributo istruttorio che si riporta integralmente:

«In riferimento alla nota di codesto Servizio prot. n. 434 del 8.1.2021, alle Osservazioni della Società proponente rese ai sensi dell'art. 10-bis della L. 241/90 e ss.mm.ii. prot. n. E2i 20/472 del 12.10.2020 (di seguito *Osservazioni*) e alla nota della competente SABAP per le province di Barletta-Andria-Trani e Foggia (di seguito "Soprintendenza") prot. n. 1057 del 11.2.2021, si rappresenta quanto segue.

Tenuto conto della significatività del tessuto archeologico dell'areale interessato complessivamente dalle opere di progetto, già segnalata e riportata dalla Soprintendenza e dalla Scrivente nei precedenti pareri istruttori di competenza, e in considerazione di quanto osservato in merito dalla Società proponente, l'Ufficio territoriale riporta le proprie controdeduzioni rispondendo puntualmente alle argomentazioni eccepite, riferite generalmente al precedente parere endoprocedimentale reso dall'Ufficio territoriale con nota prot. n. 6114 del 19.8.2020, di cui si riassumono le tematiche.

Laddove alle pp. 8-9 delle *Osservazioni* si eccepisce che gli aerogeneratori A2 e A3 e il relativo cavidotto non interferiscono con il sito della villa romana loc. Cancarro, la Soprintendenza ribadisce che "[...] *l'esigua distanza di 100/120 mt fa sì che permanga il rischio di compromissione del suddetto sito*", specificando che di norma ogni insediamento romano di grandi dimensioni si estende, con le sue strutture a varia destinazione, per centinaia di metri nell'areale circostante, come si rileva anche dagli esiti della *Relazione archeologica*.

Estrema prossimità tra l'area di intervento e la presenza **di rischio archeologico alto** è attestata relativamente all'aerogeneratore A4, dove pur in mancanza di dirette interferenze, come si afferma nelle *Osservazioni* alla p. 10, sussiste una stretta prossimità con siti noti e segnalati nella *Relazione Archeologica* ("*l'insediamento pluristratificato databile dall'età neolitica all'età tardo antica in loc. Cancarro /Masseria Palvanello, corrispondente all'unità Topografica n. 3 della Viarch, distante soli 20 mt dall'aerogeneratore in progetto [...]*"), permanendo pertanto l'alto rischio di intercettazione delle pertinenze di tali contesti in caso di realizzazione delle opere di progetto. Stesso discorso vale anche per gli aerogeneratori A9 e A5, come riferito dalla Soprintendenza in risposta a quanto eccepito nelle *Osservazioni* alle pp. 11, 12 e 16 in considerazione della peculiare morfologia dei siti neolitici segnalati, costituiti da "[...] *più compounds caratterizzati da uno o più fossati concentrici*".



SERVIZIO V "TUTELA DEL PAESAGGIO"  
Via di San Michele 22, 00153 Roma - TEL. 06-6723.4554  
PEC: mbac-dg-abap.servizio5@mailcert.beniculturali.it  
PEO: dg-abap.servizio5@beniculturali.it

12.04.2021



*Ministero della cultura*

DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E PAESAGGIO  
SERVIZIO V

Relativamente alle argomentazioni di cui alla p. 12 delle *Osservazioni*, nel merito delle possibili interferenze degli aerogeneratori di progetto con la maglia centuriale dell'*Ager Aecanus*, individuata da eminenti studi scientifici e indagini sul campo e citata nelle fonti storiografiche antiche, laddove la Società afferma che “[...] *Rispetto alla centuriazione [...] il posizionamento degli aerogeneratori appare del tutto perimetrale*”, la Soprintendenza rileva l’evidente interferenza, in particolare delle torri A7 e A8, con la prosecuzione degli assi centuriali cartografati; è appena il caso di sottolineare che la presenza della maglia centuriata romana, segno di profonda antropizzazione del territorio in epoca antica, rende probabile l’esistenza di “[...] *presenze archeologiche strutturate come nuclei insediamentali (ville/fattorie) e sistemi di canalizzazione e gestione delle risorse*”.

In merito alle opere relative alla realizzazione dei cavidotti interni/esterni, tra cui in particolare il tratto che corre in corrispondenza dell’insediamento pluristratificato in loc. Vigna Cancarro (corrispondente all’area di dispersione dei materiali “Sporadico 1”), di cui alle *Osservazioni* a p. 18, la Soprintendenza ribadisce il rischio archeologico legato all’adiacenza delle aree di dispersione dei materiali con il tracciato viario, laddove la posa dei cavidotti è prevista a quote di scavo “*più elevate rispetto a quelle raggiunte durante la realizzazione di massetti stradali*”.

Più in generale, in riferimento alla posa dei cavidotti e alla prossimità delle opere previste con le presenze archeologiche attestate presso la Stazione Elettrica, di cui alle pp. 13-19 delle *Osservazioni*, la Soprintendenza ribadisce nuovamente il rischio di interferenza legato all’esiguità delle distanze intercorrenti tra le opere di progetto e le aree a rischio archeologico che, lungi dal poter essere localizzate puntualmente, sono, al contrario, **estremamente variabili nelle possibili estensioni, e pertanto rappresentate cartograficamente in maniera orientativa sia nella morfologia che nelle dimensioni**.

Inoltre, non è condivisibile quanto affermato dalla Società proponente, in quanto **la presenza di altri cavidotti interrati lungo il margine dell’attuale viabilità non è prova dell’assenza di rischio di interferenze con il substrato archeologico**.

In relazione a quanto asserito dalla Società alla p. 22, punto (i) delle *Osservazioni*, la Soprintendenza sottolinea che l’accezione di “riserve archeologiche”, di cui all’art. 2, comma ii, della Convenzione Europea per la protezione del patrimonio archeologico, firmata dall’Italia a La Valletta il 16 gennaio 1992 e ratificata con la Legge n. 57/2015, attribuita alle aree a rischio archeologico, ne rimarca l’importanza e la necessità di salvaguardia. Tali aree risultano dall’individuazione e riconoscimento effettuato sulla base di fonti e strumenti differenti (letteratura e studi specialistici di settore, riscontri sul campo, ricerche d’archivio, riprese aerofotogrammetriche, lettura della geomorfologia del territorio, fonti storiografiche antiche), opportunamente raccolti e interpolati nel corso dello studio di *Verifica preventiva dell’interesse archeologico*, in ottemperanza a quanto prescritto dall’art. 25 del D.lgs. 50/2016 (di seguito “Codice degli appalti”); **pertanto, non si considera accettabile la definizione data nelle Osservazioni alle risultanze di tale Verifica preventiva, da cui scaturisce l’azione di tutela dell’Amministrazione, come “[...] mere supposizioni, non adeguatamente approfondite**”.

In più, laddove la Società dichiara alla p. 22 che “(ii) *prima di escludere la compatibilità di un impianto in un simile contesto, l’Amministrazione è tenuta a compiere una verifica preliminare circa l’effettiva presenza di elementi archeologici in corrispondenza delle piste e delle piazzole in progetto; come anticipato, la Scrivente è disponibile a prevedere la presenza costante di un archeologo per tutto lo svolgimento delle operazioni di cantiere*”, si sottolinea che tale verifica, in quanto **preventiva**, dovrebbe essere necessariamente svolta prima della esecuzione delle opere, come di fatto sancito dalla normativa vigente in tema di Verifica preventiva dell’interesse archeologico, di cui al già



SERVIZIO V “TUTELA DEL PAESAGGIO”  
Via di San Michele 22, 00153 Roma - TEL. 06-6723.4554  
PEC: mbac-dg-abap.servizio5@mailcert.beniculturali.it  
PEO: dg-abap.servizio5@beniculturali.it



*Ministero della cultura*

DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E PAESAGGIO  
SERVIZIO V

citato art. 25 del Codice degli appalti, e non nel corso delle operazioni di cantiere in fase esecutiva, come in più occasioni proposto dalla Società nell'ambito delle *Osservazioni*.

Tale verifica preventiva, ai sensi dell'art. 25, comma 8 del Codice degli appalti, consiste nell'esecuzione di sondaggi di scavo eseguiti secondo la corretta metodologia stratigrafica che, seppur validissimo strumento di tutela, comportano in ogni caso un intervento irreversibile sui substrati archeologici, in particolar modo se concepito e progettato non con l'intento di ricerca scientifica ma finalizzato a intervenire sul territorio a scopo cautelativo nella previsione di opere costruttive fortemente impattanti sui substrati stessi, come l'installazione di un aerogeneratore o le trincee per la posa in opera di cavidotti, come rimarcato anche dalla Soprintendenza. L'assistenza archeologica in corso d'opera, non prevista nel dettato normativo e pertanto autorizzabile solo in casi eccezionali, non soddisfa le esigenze di tutela necessarie in un contesto territoriale ad elevata incidenza archeologica come quello in esame.

In un tessuto archeologico di tale interesse, infatti, di cui è già nota e conclamata la rilevanza e la "densità", intervenire con ulteriori indagini da eseguire "a macchia di leopardo" su un areale già costellato di presenze, limitate alla semplice "notizia" dell'eventuale rinvenimento con indagini parziali e condizionate dalle esigenze economiche legate alla realizzazione delle opere costruttive non è ritenuta la scelta più consona alle esigenze di tutela: la già ben nota e diffusa rilevanza archeologica del territorio in esame, come si evince dallo studio di *Verifica preventiva dell'interesse archeologico*, consente di non ritenere necessarie ulteriori conferme ma, al contrario, di dover limitare ulteriori indagini che, pur incrementando la conoscenza dei substrati, sono prive di una pianificata strategia di ricerca e incidono comunque irreversibilmente sulle stratigrafie, destinando tendenzialmente gli eventuali rinvenimenti ad essere fortemente penalizzati dall'inserimento delle opere costruite, a scapito della tutela dei medesimi.

In merito agli interventi previsti in corrispondenza del Tratturello "Foggia – Camporeale", si ribadisce che esso, oltre a essere tutelato come "Ulteriore Contesto Paesaggistico" ai sensi dell'art. 143 del Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio e del PPTR vigente, è stato anche sottoposto alle prescrizioni della parte II del Codice dei beni culturali e del paesaggio, che ne tutela anche il sedime, riconosciuto di interesse archeologico ai sensi del provvedimento di vincolo D.M. 22.12.1983; è per questo motivo, come sottolinea la Soprintendenza, che "[...] *si ribadisce che gli interventi in progetto non sono autorizzabili*", in considerazione anche della coincidenza del tracciato del Tratturello con il sedime dell'antica *via Traiana*, asse romano di maggiore rilevanza nell'ambito nel territorio daunio, le cui sedimentazioni storiche-archeologiche potrebbero essere compromesse dall'utilizzo del tracciato come sede per cavidotti, "[...] *quand'anche già intervenuto in precedenza*".

A tale proposito, si sottolinea nuovamente la valenza storico-culturale-archeologica della rete armentizia nazionale e internazionale, significativamente riconosciuta grazie all'iscrizione della "*Transumanza*" nella Lista UNESCO del Patrimonio Culturale Immateriale dell'Umanità nell'anno 2019: essa rappresenta la testimonianza secolare materiale di un'ininterrotta rete di percorsi di genti e armenti da epoca antica ad oggi che, benché spesso già intaccata da interventi di risistemazione finalizzata alla viabilità, mantiene nei sedimenti una rilevante valenza anche archeologica; di conseguenza ogni manomissione dei suoli deve essere attentamente ponderata, al fine di evitare opere interferenti negativamente con le stratificazioni e sedimentazioni storiche.

Tutto ciò premesso lo scrivente Servizio, esaminate le citate osservazioni della Società E2i Energie Speciali S.r.l. al preavviso di diniego ai sensi dell'art. 10-bis della L. 241/90 e ss.mm.ii., di cui alla nota n. E2i 20/472 del 12.10.2020 e valutate le controdeduzioni formulate dalla Soprintendenza con la citata nota n. 1057/2021, per quanto di competenza **concorda con le controdeduzioni formulate e pertanto con il parere della Soprintendenza,**



SERVIZIO V "TUTELA DEL PAESAGGIO"  
Via di San Michele 22, 00153 Roma - TEL. 06-6723.4554  
PEC: mbac-dg-abap.servizio5@mailcert.beniculturali.it  
PEO: dg-abap.servizio5@beniculturali.it



*Ministero della cultura*

DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E PAESAGGIO  
SERVIZIO V

**confermando “la valutazione negativa alla realizzazione dell’impianto in esame” che risulta “incompatibile con le esigenze di tutela paesaggistica e pregiudizievole alla conservazione del palinsesto archeologico”».**

CONSIDERATO che questa Direzione generale condivide e fa proprie le controdeduzioni espresse dalla Soprintendenza competente e, confermando i motivi ostativi dell’accoglimento dell’istanza, integra di seguito le controdeduzioni:

1) In merito alle osservazioni sull’inserimento paesaggistico e alla sentenza del Consiglio di Stato che la Società cita più volte (Consiglio di Stato sez. IV 09/09/2014 n. 4566) si fa presente che tale sentenza è riferita all’impugnazione di un determina regionale in merito a un progetto presentato in Verifica di assoggettabilità a VIA (procedimento differente dalla VIA) e comunque risalente a prima della approvazione del PPTR della Regione Puglia. La filosofia del PPTR è incentrata su una concezione del paesaggio che discende dalla Convenzione europea del paesaggio e sulla volontà di raggiungere degli *obiettivi di qualità* che non sono in linea con la ormai superata concezione estetica del paesaggio inteso solo come “visuale” o “panorama”, tanto condivisa dalla Società proponente; infatti il riferimento *all’armonia estetica del movimento delle distese di aerogeneratori nel verde delle grandi pianure del Nord d’Europa*, è una considerazione del tutto astratta e sicuramente non in coerenza con il contesto paesaggistico Italiano e in particolare con quello su cui ricade la valutazione di VIA in corso, che ha tutt’altro carattere e soprattutto è denso di valori culturali che tradizionalmente il legislatore italiano ha dimostrato negli anni di voler tutelare, invero l’art. 9 della Costituzione è stato inserito tra i principi della stessa con una visione lungimirante. Sia prima che dopo la Costituzione infatti lo Stato italiano ha dimostrato di voler tutelare i valori culturali del proprio territorio, pertanto accostare il territorio italiano a quello del nord d’Europa non appare propriamente opportuno. La Puglia inoltre con l’approvazione del PPTR ha dimostrato di voler individuare, tutelare e valorizzare il suo territorio e il suo paesaggio. Si fa presente che la stessa normativa del Piano stabilisce che i progetti sottoposti a VIA debbano rispettare gli obiettivi di qualità stabiliti dal Piano e una specifica normativa d’uso, che, come argomentato nel preavviso di diniego e di seguito confermato, il progetto presentato non sembra rispettare, incrementando le criticità individuate dal Piano e dimostrandosi detrattore dei valori culturali espressi dal territorio.

2) Per quanto riguarda la critica della Società rispetto alla presunta non valutazione delle visuali panoramiche e delle fotosimulazioni presentate si fa presente che questa Direzione generale ha valutato le fotosimulazioni e ritiene che, anche dal punto di vista visivo, l’impatto delle opere sul territorio indagato sia negativo, e si andrebbe a sommare all’impatto visivo di altri aerogeneratori presenti sull’area.

Di seguito alcuni estratti esemplificativi dell’impatto delle opere sulle visuali dalle Masserie (dagli elaborati *Impianto Eolico composto da n.10 aerogeneratori da 4,2 MW per una potenza complessiva di 42 MW nel comune di Troia (FG) alle Località «Cancarro-Moltalvino» fotosimulazioni punti percettivi 1,2, 3*):



SERVIZIO V “TUTELA DEL PAESAGGIO”

Via di San Michele 22, 00153 Roma - TEL. 06-6723 4554

PEC: [mbac-dg-abap.servizio5@mailcert.beniculturali.it](mailto:mbac-dg-abap.servizio5@mailcert.beniculturali.it)

PEC: [dg-abap.servizio5@beniculturali.it](mailto:dg-abap.servizio5@beniculturali.it)

A

12.04.2021




Ministero della cultura

DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E PAESAGGIO  
SERVIZIO V

Scheda n.	<b>07</b>	Nome:	<b>MASSERIA S. LORENZO</b>	Comune:	<b>BOVINO</b>	PPTR	Adeg. PUG
-----------	-----------	-------	----------------------------	---------	---------------	------	-----------



Scheda n.	<b>08</b>	Nome:	<b>MASSERIA POSTA MONTARATRO</b>	Comune:	<b>LUCERA</b>	PPTR	Adeg. PUG
-----------	-----------	-------	----------------------------------	---------	---------------	------	-----------



SERVIZIO V "TUTELA DEL PAESAGGIO"  
Via di San Michele 22, 00153 Roma - TEL. 06-6723.4554  
PEC: mbac-dg-abap.servizio5@mailcert.beniculturali.it  
PEO: dg-abap.servizio5@beniculturali.it



*Ministero della cultura*

DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E PAESAGGIO  
SERVIZIO V

Scheda n.	<b>16</b>	Nome:	MASSERIA SAN CIREO	Comune:	TROIA	PPTR	Adeg. PUG
-----------	-----------	-------	--------------------	---------	-------	------	-----------

Fotoinserimenti

POST OPERA




A landscape photograph showing a field of dark, tilled earth in the foreground. In the middle ground, several wind turbines are visible, with red vertical lines extending from their towers to the sky. The background features rolling hills under a clear blue sky.

Scheda n.	<b>17</b>	Nome:	MASSERIA ROSATI	Comune:	TROIA	PPTR	Adeg. PUG
-----------	-----------	-------	-----------------	---------	-------	------	-----------

Fotoinserimenti

POST OPERA



A landscape photograph showing a green field in the foreground. In the middle ground, several wind turbines are visible, with red vertical lines extending from their towers to the sky. The background features rolling hills under a clear blue sky.



SERVIZIO V "TUTELA DEL PAESAGGIO"  
Via di San Michele 22, 00153 Roma - TEL. 06-6723.4554  
PEC: mbac-dg-abap.servizio5@mailcert.beniculturali.it  
PEO: dg-abap.servizio5@beniculturali.it



*Ministero della cultura*

DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E PAESAGGIO  
SERVIZIO V

Scheda n.	<b>17</b>	Nome:	MASSERIA ROSATI	Comune:	TROIA	PPTR	Adeg- PUG
-----------	-----------	-------	-----------------	---------	-------	------	--------------

Fotoinserimenti

POST OPERA



Scheda n.	<b>36</b>	Nome:	MASSERIA GOFFREDO	Comune:	TROIA	PPTR	Adeg- PUG
-----------	-----------	-------	-------------------	---------	-------	------	--------------

Fotoinserimenti

POST OPERA





SERVIZIO V "TUTELA DEL PAESAGGIO"  
Via di San Michele 22, 00153 Roma - TEL. 06-6723.4554  
PEC: mbac-dg-abap.servizio5@mailcert.beniculturali.it  
PEO: dg-abap.servizio5@beniculturali.it




Ministero della cultura

DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E PAESAGGIO  
SERVIZIO V


Scheda n.	<b>39</b>	Nome:	<b>MASSERIA PORTA DI FERRO</b>	Comune:	<b>TROIA</b>	PPTR	Adeg. PUG
-----------	-----------	-------	--------------------------------	---------	--------------	------	-----------

Fotoinserimenti



Scheda n.	<b>45</b>	Nome:	<b>MASSERIA CAMPO SUALDO</b>	Comune:	<b>ORSARA DI PUGLIA</b>	PPTR	Adeg. PUG
-----------	-----------	-------	------------------------------	---------	-------------------------	------	-----------

Fotoinserimenti



SERVIZIO V "TUTELA DEL PAESAGGIO"  
Via di San Michele 22, 00153 Roma - TEL. 06-6723.4554  
PEC: mbac-dg-abap.servizio5@mailcert.beniculturali.it  
PEO: dg-abap.servizio5@beniculturali.it

12.04.2021



Ministero della cultura

DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E PAESAGGIO  
SERVIZIO V

Scheda n.	<b>45</b>	Nome:	<b>MASSERIA CAMPO SUALDO</b>	Comune:	<b>ORSARA DI PUGLIA</b>	PPTP	Adeg. PUG
-----------	-----------	-------	------------------------------	---------	-------------------------	------	-----------

Fotoinserimenti

POST OPERA



Scheda n.	<b>45</b>	Nome:	<b>MASSERIA CAMPO SUALDO</b>	Comune:	<b>ORSARA DI PUGLIA</b>	PPTP	Adeg. PUG
-----------	-----------	-------	------------------------------	---------	-------------------------	------	-----------

Fotoinserimenti

POST OPERA





SERVIZIO V "TUTELA DEL PAESAGGIO"  
 Via di San Michele 22, 00153 Roma - TEL. 06-6723.4554  
 PEC: mbac-dg-abap.servizio5@mailcert.beniculturali.it  
 PEO: dg-abap.servizio5@beniculturali.it

12.04.2021




*Ministero della cultura*

DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E PAESAGGIO  
SERVIZIO V

Scheda n.	<b>28</b>	Nome:	<b>MASSERIA PANELLA</b>	Comune:	<b>CASTELLUCCIO VALMAGGIORE</b>	PPTR	Adeg. PUG
-----------	-----------	-------	-------------------------	---------	---------------------------------	------	-----------



Scheda n.	<b>47</b>	Nome:	<b>MASSERIA MAGLIANO</b>	Comune:	<b>ORSARA DI PUGLIA</b>	PPTR	Adeg. PUG
-----------	-----------	-------	--------------------------	---------	-------------------------	------	-----------



SERVIZIO V "TUTELA DEL PAESAGGIO"  
Via di San Michele 22, 00153 Roma - TEL. 06-6723.4554  
PEC: mbac-dg-abap.servizio5@mailcert.beniculturali.it  
PEO: dg-abap.servizio5@beniculturali.it





Ministero della cultura

DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E PAESAGGIO  
SERVIZIO V

Scheda n.	<b>47</b>	Nome:	<b>MASSERIA MAGLIANO</b>	Comune:	<b>ORSARA DI PUGLIA</b>	PPTR	Adeg. PUG
-----------	-----------	-------	--------------------------	---------	-------------------------	------	-----------


POST OPERA



Scheda n.	<b>48</b>	Nome:	<b>MASSERIA IMPORCHIA</b>	Comune:	<b>BOVINO</b>	PPTR	Adeg. PUG
-----------	-----------	-------	---------------------------	---------	---------------	------	-----------

POST OPERA

Fotoinserimenti



SERVIZIO V "TUTELA DEL PAESAGGIO"  
 Via di San Michele 22, 00153 Roma - TEL. 06-6723.4554  
 PEC: mbac-dg-abap.servizio5@mailcert.beniculturali.it  
 PEO: dg-abap.servizio5@beniculturali.it



Ministero della cultura

DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E PAESAGGIO  
SERVIZIO V

Scheda n.	<b>49</b>	Nome:	<b>MASSERIA SAN LORENZO</b>	Comune:	<b>BOVINO</b>	PPTR	Adeg. PUG
-----------	-----------	-------	-----------------------------	---------	---------------	------	-----------

Fotoinserimenti

POST OPERA



Scheda n.	<b>52</b>	Nome:	<b>TORRE GUEVARA</b>	Comune:	<b>ORSARA DI PUGLIA</b>	PPTR	Adeg. PUG
-----------	-----------	-------	----------------------	---------	-------------------------	------	-----------

Fotoinserimenti

POST OPERA



SERVIZIO V "TUTELA DEL PAESAGGIO"  
Via di San Michele 22, 00153 Roma - TEL. 06-6723.4554  
PEC: mbac-dg-abap.servizio5@mailcert.beniculturali.it  
PEO: dg-abap.servizio5@beniculturali.it



12.04.2021



Ministero della cultura

DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E PAESAGGIO  
SERVIZIO V

Scheda n.	<b>54</b>	Nome:	<b>BELVEDERE</b>	Comune:	<b>CELLE DI SAN VITO</b>	PPTR	Adeg. PUG
-----------	-----------	-------	------------------	---------	--------------------------	------	-----------



Scheda n.	<b>55</b>	Nome:	<b>TRATTURELLO FOGGIA-CAMPOREALE</b>	Comune:	<b>TROIA</b>	PPTR	Adeg. PUG
-----------	-----------	-------	--------------------------------------	---------	--------------	------	-----------

Fotoinserimenti

POST OPERA



**MINISTERO DELLA CULTURA**  
 SERVIZIO V "TUTELA DEL PAESAGGIO"  
 Via di San Michele 22, 00153 Roma - TEL. 06-6723.4554  
 PEC: mbac-dg-abap.servizio5@mailcert.beniculturali.it  
 PEO: dg-abap.servizio5@beniculturali.it




Ministero della cultura

DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E PAESAGGIO  
SERVIZIO V

Scheda n.	<b>57</b>	Nome:	<b>BELVEDERE</b>	Comune:	<b>CASTELLUCCIO VALMAGGIORE</b>	PPTR	Adeg. PUG
-----------	-----------	-------	------------------	---------	---------------------------------	------	-----------


Fotoinserimenti

POST OPERA



Fotoinserimenti

POST OPERA



Scheda n.	<b>58</b>	Nome:	<b>PERCORSO SERBATOIO TORRE PIEZOMETRICA</b>	Comune:	<b>TROIA</b>	PPTR	Adeg. PUG
-----------	-----------	-------	--	---------	--------------	------	-----------



MINISTERO DELLA CULTURA

SERVIZIO V "TUTELA DEL PAESAGGIO"

Via di San Michele 22, 00153 Roma - TEL. 06-6723.4554

PEC: mbac-dg-abap.servizio5@mailcert.beniculturali.it

PEO: dg-abap.servizio5@beniculturali.it



Ministero della cultura

DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E PAESAGGIO  
SERVIZIO V


Scheda n.	<b>58</b>	Nome:	<b>PERCORSO SERBATOIO TORRE PIEZOMETRICA</b>	Comune:	<b>TROIA</b>	PPTR	Adeg. PUG
-----------	-----------	-------	--	---------	--------------	------	-----------

Fotoinserimenti



Scheda n.	<b>59</b>	Nome:	<b>TAVERNA CANCARRO</b>	Comune:	<b>TROIA</b>	PPTR	Adeg. PUG
-----------	-----------	-------	-------------------------	---------	--------------	------	-----------

Fotoinserimenti



SERVIZIO V "TUTELA DEL PAESAGGIO"  
Via di San Michele 22, 00153 Roma - TEL. 06-6723.4554  
PEC: mbac-dg-abap.servizio5@mailcert.beniculturali.it  
PEO: dg-abap.servizio5@beniculturali.it




Ministero della cultura

DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E PAESAGGIO  
SERVIZIO V

Scheda n.	<b>60a</b>	Nome:	<b>MONTE BUCCOLO</b>	Comune:	<b>CELLE DI SAN VITO</b>	PPTR	Adeg. PUG
-----------	------------	-------	----------------------	---------	--------------------------	------	--------------

Fotoinserimenti

POST OPERA



Scheda n.	<b>60b</b>	Nome:	<b>MONTE BUCCOLO</b>	Comune:	<b>CELLE DI SAN VITO</b>	PPTR	Adeg. PUG
-----------	------------	-------	----------------------	---------	--------------------------	------	--------------

Fotoinserimenti

POST OPERA



SERVIZIO V "TUTELA DEL PAESAGGIO"  
Via di San Michele 22, 00153 Roma - TEL. 06-6723.4554  
PEC: mbac-dg-abap.servizio5@mailcert.beniculturali.it  
PEO: dg-abap.servizio5@beniculturali.it




Ministero della cultura

DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E PAESAGGIO  
SERVIZIO V

Scheda n.	<b>61a</b>	Nome:	<b>STRADA PANORAMICA 1</b>	Comune:	<b>TROIA</b>	PPTR	Adeg. PUG
-----------	------------	-------	----------------------------	---------	--------------	------	-----------



Scheda n.	<b>61b</b>	Nome:	<b>STRADA PANORAMICA 2</b>	Comune:	<b>TROIA</b>	PPTR	Adeg. PUG
-----------	------------	-------	----------------------------	---------	--------------	------	-----------



SERVIZIO V "TUTELA DEL PAESAGGIO"  
Via di San Michele 22, 00153 Roma - TEL. 06-6723.4554  
PEC: mbac-dg-abap.servizio5@mailcert.beniculturali.it  
PEO: dg-abap.servizio5@beniculturali.it



*Ministero della cultura*

DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E PAESAGGIO  
SERVIZIO V

**VISTA E ANALIZZATA** tutta la documentazione presentata dal proponente e le successive integrazioni.

**VISTE E CONSIDERATE** le osservazioni e i pareri presentati nell'ambito del procedimento in oggetto e pubblicati sul sito web del Ministero della transizione ecologica nella sezione dedicata, tra cui:

- la nota prot. n. 23771 del 22.11.2019 del Comune di Troia (FG) con la quale lo stesso ha espresso il proprio parere non favorevole visto le criticità rinvenute e stante l'eccessiva percepibilità derivanti dalle dimensioni degli aerogeneratori in progetto.
- Le osservazioni di Società Eolo 3W Sicilia in data 21/11/2019
- Le osservazioni dell'Associazione "Salute e Territorio" di Troia in data 22/11/2019
- Le osservazioni di Società Renvico Italy Srl in data 19/11/2019
- Le osservazioni dell'Ente AdB Distrettuale dell'Appennino Meridionale - Sede Puglia in data 15/11/2019
- Le osservazioni del Sig. Donato Lorenzo Tilli in data 18/11/2019
- Le osservazioni dell'Associazione Italia Nostra - Sezione di Troia in data 29/10/2019, che ha prodotto degli spunti di riflessione che tengono conto delle peculiarità del territorio in cui si va a inserire il progetto; in particolar modo pone l'attenzione sul fatto che il progetto non tenga conto del valore che la popolazione attribuisce alle località investite dal nuovo intervento e precisa che *“in quei luoghi sono stati compiuti numerosi scavi archeologici che hanno creato un legame con la popolazione locale grazie agli storici locali, le associazioni che hanno a cuore la tutela e la valorizzazione del territorio. Pertanto non sembra che il progetto in questione si integri con i valori simbolici che la comunità attribuisce alla località e al contesto”*; inoltre narra che i centri abitati della Città di Troia, del Comune di Castelluccio Valmaggiore e del Comune di Orsara di Puglia *“stanno puntando molto sul turismo e sull'attrattività del patrimonio materiale e immateriale e che risultano ampiamente investiti dalla visibilità del parco eolico in oggetto”*.

**CONSIDERATO** il parere motivato non favorevole della Regione Puglia espresso con Deliberazione della Giunta regionale n. 201 del 25.02.2020.

**VISTE E ANALIZZATE** le controdeduzioni alle osservazioni da parte della Società proponente così come sono state pubblicate sul sito istituzionale del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del territorio e del Mare.

**VISTO** il decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, di attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili e in particolare l'art. 12 concernente la razionalizzazione e semplificazione delle procedure autorizzative.

**VISTO** il citato art. 12 in cui al comma 7 prevede che gli impianti alimentati da fonti rinnovabili possono essere *ubicati anche in zone classificate agricole dai vigenti piani urbanistici e che nell'ubicazione si dovrà tenere conto delle disposizioni in materia di sostegno nel settore agricolo, con particolare riferimento alla valorizzazione delle tradizioni agroalimentari locali, alla tutela della biodiversità così come del patrimonio culturale e del paesaggio rurale.*

**VISTO** il citato art. 12 in cui il comma 10 prevede l'approvazione in Conferenza unificata, su proposta del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con l'allora Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e l'allora Ministro per i beni e le attività culturali, di linee guida per lo svolgimento del procedimento di autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili e **in particolare per assicurare un corretto inserimento degli impianti nel paesaggio**, con specifico riguardo agli impianti eolici.



SERVIZIO V "TUTELA DEL PAESAGGIO"  
Via di San Michele 22, 00153 Roma - TEL. 06-6723.4554  
PEC: mbac-dg-abap.servizio5@mailcert.beniculturali.it  
PEO: dg-abap.servizio5@beniculturali.it



*Ministero della cultura*

DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E PAESAGGIO  
SERVIZIO V

**CONSIDERATO** il D.M. 10.09.2010 recante *Linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili*, emanato dal Ministero dello Sviluppo Economico di concerto con il Ministro dell'ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e con l'allora Ministero per i beni e le attività Culturali.

**CONSIDERATO** che le *Linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili*, di cui al punto precedente sono state redatte al fine di *facilitare un contemperamento fra le esigenze di sviluppo economico e sociale con quelle di tutela dell'ambiente e di conservazione delle risorse naturali e culturali nelle attività regionali di programmazione ed amministrative*.

**CONSIDERATO** che le Linee guida di cui al punto precedente dichiarano l'esigenza di **salvaguardare i valori espressi dal paesaggio e direttamente tutelati dall'art. 9, comma 2, della Costituzione, nell'ambito dei principi fondamentali e dalla citata Convenzione europea del paesaggio**.

**VISTO** l'art. 9 comma 2 della Costituzione.

**VISTA** la Convenzione europea del paesaggio, adottata a Firenze in data 20 ottobre 2000 e ratificata con legge 9 gennaio 2006, n. 14.

**VISTO** il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni e integrazioni, recante il *Codice dei beni culturali e del paesaggio*.

**VISTO** l'art. 132 del precitato Codice che stabilisce *che la Repubblica si conforma agli obblighi ed ai principi di cooperazione tra gli Stati fissati dalle convenzioni internazionali in materia di conservazione e valorizzazione del paesaggio e che la ripartizione delle competenze in materia di paesaggio è stabilita in conformità ai principi costituzionali, anche con riguardo all'applicazione della Convenzione europea sul paesaggio, adottata a Firenze il 20 ottobre 2000, e delle relative norme di ratifica ed esecuzione*.

**CONSIDERATO** che il precitato Codice *tutela il paesaggio relativamente a quegli aspetti e caratteri che costituiscono rappresentazione materiale e visibile dell'identità nazionale, in quanto espressione di valori culturali*.

**CONSIDERATO** che ai fini del precitato Codice la tutela del paesaggio, è *volta a riconoscere, salvaguardare e, ove necessario, recuperare i valori culturali che esso esprime*.

**VISTO** il comma 1 dell'art.135 del predetto codice che stabilisce che le regioni *sottopongono a specifica normativa d'uso il territorio mediante piani paesaggistici, ovvero piani urbanistico-territoriali con specifica considerazione dei valori paesaggistici, entrambi di seguito denominati: "piani paesaggistici"*.

**VISTO** il comma 2 dell'art.135 del predetto codice stabilisce che i piani paesaggistici, con riferimento al territorio considerato, ne riconoscono gli aspetti e i caratteri peculiari, nonché le caratteristiche paesaggistiche, e **ne delimitano i relativi ambiti**.

**VISTO** che il comma 3 dell'art.135 del D. Lgs 42/2004 stabilisce che i piani predetti in riferimento a ciascun ambito, predispongono **specifiche normative d'uso**, per le finalità del Codice sopra indicate e **attribuiscono adeguati obiettivi di qualità**.

**VISTO** che ai sensi del comma 4 dell'art.135 del D. Lgs 42/2004 in riferimento al punto precedente per ciascun ambito i piani paesaggistici definiscono apposite prescrizioni e previsioni.

**CONSIDERATO** che la Regione Puglia, ai sensi dell'art.143 del citato D. Lgs 42/2004, ha approvato il Piano Paesaggistico Territoriale Regionale (PPTR) con D.G.R. della Puglia n. 176/2015 e pubblicato su BURP n. 40 del 23/03/2015.



SERVIZIO V "TUTELA DEL PAESAGGIO"  
Via di San Michele 22, 00153 Roma - TEL. 06-6723.4554  
PEC: mbac-dg-abap.servizio5@mailcert.beniculturali.it  
PEO: dg-abap.servizio5@beniculturali.it



Ministero della cultura

DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E PAESAGGIO  
SERVIZIO V

**CONSIDERATO** che il PPTR della Regione Puglia ai sensi dell'art. 135 del D. Lgs. ha individuato 11 Ambiti Paesaggistici (suddivisi in diverse Figure Territoriali) e che per ciascun Ambito Paesaggistico il piano ha individuato uno **Scenario Strategico d'Ambito** e ha stabilito i relativi *Obiettivi di qualità paesaggistico-territoriale* e la *Normativa d'uso*.

**CONSIDERATO** che il **perseguimento degli obiettivi di qualità** è assicurato dalla **normativa d'uso** costituita da **indirizzi e direttive** specificamente individuati nella Sezione C2 delle Schede degli ambiti paesaggistici.

**CONSIDERATO** inoltre che ogni *Ambito* è stato diviso in diverse *Figure territoriali* e che per ogni Figura vengono individuate le *Trasformazioni in atto e le vulnerabilità*, stabilendo infine una *Sintesi delle invarianti strutturali* che ogni intervento è tenuto a rispettare.

**VISTO** l'art.89 *Strumenti di controllo preventivo* delle NTA, Capo V *Disciplina degli interventi* del PPTR che ai fini del controllo preventivo in ordine al rispetto delle suddette norme e alla conformità degli interventi con gli obiettivi di tutela è disciplinata la procedura di **Accertamento di compatibilità paesaggistica**, ossia quella procedura tesa ad acclarare la compatibilità con le norme e gli obiettivi del Piano degli interventi, tra gli altri, **che comportino rilevante trasformazione del paesaggio ovunque siano localizzate**.

**VISTO** il comma 1, lettera b2 dell'art.89 delle NTA del PPTR che stabilisce che tutti gli interventi assoggettati dalla normativa nazionale e regionale vigente a **procedura VIA** sono considerati interventi di *rilevante trasformazione del paesaggio* ai fini dell'applicazione della procedura di *Accertamento di compatibilità paesaggistica*.

**VISTO** l'art. 91 delle NTA del PPTR che sancisce che l'*Accertamento di compatibilità paesaggistica* ha a oggetto la verifica della compatibilità degli interventi proposti con le previsioni e gli obiettivi tutti del PPTR e dei piani locali adeguati al PPTR ove vigenti. Con riferimento agli interventi di *rilevante trasformazione del paesaggio* di cui all'art. 89 co. 1 lett. b2, oggetto dell'accertamento è anche la **verifica del rispetto della normativa d'uso di cui alla sezione C2 delle Schede d'Ambito**.

**CONSIDERATO** che la Regione Puglia con la D.D. del Servizio Ecologia n. 162 del 06/06/2014, emanata a seguito della D.G.R. 2122/2012, ha definito una specifica metodologia di analisi degli impatti cumulativi, ampliando di fatto le analisi necessarie indicate dal DM del 10 settembre 2010 "Linee guida per l'autorizzazione degli impianti".

**CONSIDERATO** che nella suddetta Determinazione dirigenziale in particolare viene richiesto che la valutazione paesaggistica di un impianto dovrà considerare le interazioni dello stesso con l'insieme degli impianti presenti nel territorio di riferimento (Area Vasta di Indagine - AVI pari a 20 Km di distanza dagli aerogeneratori) sotto il profilo della vivibilità, della fruibilità, e della sostenibilità che la trasformazione dei progetti produce sul territorio in termini di prestazioni, dunque anche di detrimento della qualificazione e valorizzazione dello stesso [cfr. pagg 8-9 del § "II - Tema: impatto sul patrimonio culturale e identitario" della D.D. del Servizio Ecologia n. 162/2014 "Indirizzi per l'integrazione procedimentale e per la valutazione degli impatti cumulativi di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili nella Valutazione di Impatto Ambientale – regolamentazione degli aspetti tecnici"].

**CONSIDERATO** quindi che è necessario verificare e valutare l'incidenza delle trasformazioni introdotte da tutti gli impianti sulle figure territoriali del PPTR contenute nell'Area Vasta di Indagine (AVI) pari a 20 Km di distanza dagli aerogeneratori di progetto e che il cumulo prodotto dagli impianti presenti e autorizzati nell'AVI non interferisca con le *regole di riproducibilità delle invarianti strutturali* come indicate e descritte nella Sezione B delle Schede degli Ambiti paesaggistici del PPTR.



SERVIZIO V "TUTELA DEL PAESAGGIO"  
Via di San Michele 22, 00153 Roma - TEL. 06-6723.4554  
PEC: mbac-dg-abap.servizio5@mailcert.beniculturali.it  
PEO: dg-abap.servizio5@beniculturali.it



Ministero della cultura

DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E PAESAGGIO  
SERVIZIO V

**CONSIDERATO** che l'intervento proposto deve essere effettuato nel rispetto dei relativi obiettivi di qualità degli ambiti paesaggistici interferiti così come dettato dal PPTR sezione C2- *Scenario strategico d'ambito: gli obiettivi di qualità paesaggistica e territoriale*, nello specifico rispettando la *normativa d'uso* (gli indirizzi e le direttive) dettate per ogni *ambito di paesaggio* interessato.

**CONSIDERATO** che il progetto in questione è localizzato nella Regione Puglia e consiste nella realizzazione e messa in esercizio di un impianto eolico per la produzione industriale di energia elettrica di potenza pari a 42 MW, costituito da n. 10 aerogeneratori di 4,2 MW ciascuno, da ubicarsi all'interno dei limiti amministrativi del comune di Troia (FG), in località "Montalvino-Cancarro" e dalle relative opere ed infrastrutture accessorie necessarie al collegamento alla Rete di Trasmissione Nazionale (RTN).

**CONSIDERATO** che il progetto proposto prevede che le torri eoliche siano posizionate a circa 2 km ad est dell'abitato di Troia, e a circa 4 km a sud-est dell'abitato di Castelluccio Valmaggiore.

**CONSIDERATO** che gli aerogeneratori saranno della potenza di 4,2MW ciascuno, per una potenza complessiva nominale di 42 MW, aventi un'altezza massima pari a **180 m** (altezza della navicella 105 m + rotore tripala diametro 150).

**CONSIDERATO** che gli impatti derivanti dall'inserimento del parco eolico in oggetto devono pertanto essere valutati in relazione a un'area buffer pari 50 volte l'altezza complessiva degli aerogeneratori, che, nel caso specifico, risulta di 9.00 km (ai sensi delle Linee Guida nazionali di cui al D.M. 10.09.2010, allegato IV, paragrafo 3.1.lett. b).

**CONSIDERATO** che con riferimento al PPTR, l'impianto eolico proposto è localizzato negli **Ambiti territoriali** "Tavoliere" e in particolare interessa la figura territoriale di "Lucera e le serre dei Monti Dauni".

**CONSIDERATO** che l'**Ambito territoriale del Tavoliere** si presenta come un'ampia zona sub-pianeggiante a seminativo e pascolo caratterizzata da visuali aperte, con lo sfondo della corona dei Monti Dauni, che l'abbraccia a ovest e quello del gradone dell'altopiano garganico che si impone ad est; che presenta determinati aspetti di criticità in quanto anche i paesaggi della pianura del Tavoliere risentono del disseminato consumo di suolo che caratterizza il territorio meridionale, e [...] della **disseminazione nelle campagne di impianti di produzione di energia solare** [...] In generale, si può dire, in conclusione, che manca la percezione della storicità di questi paesaggi, della loro importanza culturale nella definizione delle identità territoriali (cfr. PPTR, paragrafo Descrizione strutturale di sintesi, Scheda d'Ambito 3-Tavoliere, pag.29).

**CONSIDERATO** che con riferimento al PPTR nella Scheda d'Ambito 3 - Tavoliere, si individuano quali **criticità** per i *Riferimenti visuali naturali e antropici per la fruizione del paesaggio* la **Presenza di "parchi eolici" lungo i versanti del Subappennino degradanti verso il Tavoliere; la diffusione di pale eoliche nel territorio agricolo, senza alcuna programmazione ed attenzione per i valori paesaggistici dell'area, produce un forte impatto visivo e paesaggistico** (cfr. PPTR, paragrafo Descrizione strutturale di sintesi, Scheda d'ambito 3-Tavoliere, pag. 47).

**VALUTATO** che il progetto in esame incrementa tali criticità in quanto aumenta la diffusione degli impianti eolici in aree agricole già caratterizzate dalla diffusione di tali impianti.

**CONSIDERATO** che con riferimento al PPTR, alla parte C della Scheda d'Ambito 3, tra gli **Obiettivi di Qualità Paesaggistica e Territoriale** si rinviene quello di *Valorizzare l'edilizia e manufatti rurali tradizionali anche in chiave di ospitalità agrituristica* (cfr. PPTR, paragrafo Scenario strategico, Scheda d'ambito 3-Tavoliere).

**CONSIDERATO** che il PPTR per il perseguimento degli obiettivi di qualità propone che gli Enti e i soggetti pubblici, nei piani e nei programmi di competenza, nonché i soggetti privati nei piani e nei progetti che comportino



SERVIZIO V "TUTELA DEL PAESAGGIO"  
Via di San Michele 22, 00153 Roma - TEL. 06-6723.4554  
PEC: mbac-dg-abap.servizio5@mailcert.beniculturali.it  
PEO: dg-abap.servizio5@beniculturali.it



*Ministero della cultura*

DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E PAESAGGIO  
SERVIZIO V

opere di rilevante trasformazione territoriale devono rispettare una **Normativa d'uso** che prevede determinati **Indirizzi e Direttive**.

**CONSIDERATO** che con riferimento al PPTR, tra gli **Obiettivi di Qualità Paesaggistica e Territoriale** (cfr. PPTR, paragrafo Scenario strategico, Scheda d'ambito 3-Tavoliere) sono previsti:

- valorizzare il patrimonio identitario culturale-insediativo;
- favorire il restauro e la riqualificazione delle città storiche;
- recuperare la percettibilità e l'accessibilità monumentale alle città storiche (cfr. PPTR, § Scenario strategico C, Scheda d'ambito 3-Tavoliere).

**CONSIDERATO** che il PPTR per il perseguimento degli obiettivi di cui al punto sopra stabilisce il rispetto di **Indirizzi**, tra i quali:

- valorizzare i sistemi dei beni culturali nel contesto agro ambientali.

Tali indirizzi sono perseguibili nel rispetto di specifiche **Direttive** tra le quali:

- promuovere la **conservazione e valorizzazione dei valori patrimoniali archeologici e monumentali**, attraverso la **tutela dei valori del contesto** e conservando il paesaggio rurale per integrare la dimensione paesistica con quella culturale del bene patrimoniale.

**CONSIDERATO** che con riferimento al PPTR, tra gli Obiettivi di Qualità Paesaggistica e Territoriale si rinviene quello di *valorizzare i paesaggi e le figure territoriali di lunga durata* (cfr. PPTR, § Scenario strategico C, Scheda d'ambito 3-Tavoliere).

**CONSIDERATO** che il PPTR per il perseguimento dell'obiettivo di cui al punto sopra stabilisce il rispetto di **Indirizzi**, tra i quali:

- preservare il carattere di grande spazio agricolo rarefatto del Tavoliere.

Tali indirizzi sono perseguibili nel rispetto di specifiche **Direttive** tra le quali:

- prevedere la riqualificazione dei fronti urbani dei centri del Tavoliere, con il mantenimento delle relazioni qualificanti (fisiche, ambientali, visive) tra insediamento e spazio agricolo e rurale.

**CONSIDERATO** inoltre che con riferimento al PPTR, tra gli Obiettivi di Qualità Paesaggistica e Territoriale sono previsti quelli di:

- valorizzare la struttura estetico percettiva dei paesaggi della Puglia;
- salvaguardare i grandi scenari caratterizzanti l'immagine regionale; salvaguardare i punti panoramici e le visuali panoramiche (bacini visuali, fulcri visivi);
- riconoscere e valorizzare i beni culturali come sistemi territoriali integrati (cfr. PPTR, § Scenario strategico C, Scheda d'ambito 3-Tavoliere).

**CONSIDERATO** che il PPTR per il perseguimento degli obiettivi stabilisce il rispetto dei seguenti **Indirizzi**:

- salvaguardare le visuali panoramiche di rilevante valore paesaggistico, caratterizzate da particolari valenze ambientali, naturalistiche e storico culturali, e da contesti rurali di particolare valore testimoniale;
- salvaguardare, riqualificare e valorizzare i punti panoramici posti in corrispondenza dei nuclei insediativi principali, dei castelli e di qualsiasi altro bene architettonico e culturale posto in posizione orografica privilegiata, dal quale sia possibile cogliere visuali panoramiche di insieme dei paesaggi identificativi delle figure territoriali dell'ambito, nonché i punti panoramici posti in corrispondenza dei terrazzi naturali accessibili tramite la rete viaria o i percorsi e sentieri ciclo-pedonali.



SERVIZIO V "TUTELA DEL PAESAGGIO"  
Via di San Michele 22, 00153 Roma - TEL. 06-6723.4554  
PEC: mbac-dg-abap.servizio5@mailcert.beniculturali.it  
PEO: dg-abap.servizio5@beniculturali.it



*Ministero della cultura*

DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E PAESAGGIO  
SERVIZIO V

Tali indirizzi sono perseguibili nel rispetto delle seguenti **Direttive**:

- impedire le trasformazioni territoriali che interferiscano con i quadri delle visuali panoramiche o comunque compromettano le particolari valenze ambientali storico culturali che le caratterizzano; valorizzare le visuali panoramiche come risorsa per la promozione, anche economica, dell'ambito, per la fruizione culturale-paesaggistica e l'aggregazione sociali;
- impedire le modifiche allo stato dei luoghi che interferiscano con i cono visuali formati dal punto di vista e dalle linee di sviluppo del panorama. (cfr. PPTR, §Scenario strategico C, Scheda d'ambito 3-Tavoliere).

**CONSIDERATO** che tra le maggiori criticità dell'Invariante Strutturale dell'Ambito Territoriale del Tavoliere, della Figura territoriale di "Lucera e le serre dei Monti Dauni" risultano essere:

- *l'alterazione e la compromissione dei profili morfologici delle scarpate con trasformazioni territoriali quali: cave e impianti tecnologici, in particolare F. E. R.*
- *I suoli rurali sono progressivamente erosi dall'espansione dell'insediamento di natura residenziale e produttiva.*
- *Localizzazioni in campo aperto di impianti fotovoltaici e pale eoliche che contraddicono la natura agricola e il carattere di apertura e orizzontalità del Tavoliere.*

**CONSIDERATO** che la riproducibilità delle invarianti strutturali viene garantita attraverso:

- *la salvaguardia dell'integrità dei profili morfologici che rappresentano riferimenti visuali significativi nell'attraversamento dell'ambito e dei territori contermini.*
- *Dalla salvaguardia del carattere distintivo di apertura e orizzontalità delle serre cerealicole dell'Alto Tavoliere: evitando la realizzazione di elementi verticali contraddittori ed impedendo ulteriore consumo di suolo (attorno al capoluogo, ma anche attorno alle borgate della riforma e ai nuclei più densi dell'insediamento rurale), anche attraverso una giusta localizzazione e proporzione di impianti di produzione energetica fotovoltaica ed eolica.*

**CONSIDERATO** che nelle **direttive/obiettivi di qualità paesaggistica** sono impediti le rilevanti trasformazioni territoriali come *impianti tecnologici e di produzione energetica, che alterino o compromettano le componenti paesaggistiche presenti.*

**VALUTATO** che il **progetto non sembra rispettare le regole di riproducibilità delle invarianti strutturali** stabilite dal PPTR nella sezione B della Scheda d'ambito 3-Tavoliere del PPTR.

**VALUTATO** quindi che il progetto non sembra in linea con gli *obiettivi di qualità* del PPTR e con la *normativa d'uso* dettata dalla Sezione C della Scheda d'ambito 3-Tavoliere del PPTR.

**CONSIDERATO** che l'Allegato 4.4.1\_Linee guida energie rinnovabili parte n.1 del PPTR della Regione Puglia, specificando quali siano gli Obiettivi specifici, chiarisce espressamente che fra essi rientra «progettare il passaggio dai "campi alle officine", favorendo la concentrazione delle nuove centrali di produzione di energia da fonti rinnovabili in aree produttive o prossime ad esse»; inoltre «il PPTR privilegia le localizzazioni in aree idonee già compromesse da processi di dismissione e abbandono dell'attività agricola, da processi di degrado ambientale e da trasformazioni che ne hanno compromesso i valori paesaggistici. Pertanto, sono da considerarsi come idonee:

- le aree agricole caratterizzate da una bassa produttività, fermo restando la conservazione o meglio il ripristino dell'uso agricolo dei suoli laddove possibile».





Ministero della cultura

DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E PAESAGGIO  
SERVIZIO V

**CONSIDERATO** quindi che il PPTR privilegia le localizzazioni in aree idonee già compromesse da processi di dismissione e abbandono dell'attività agricola, da processi di degrado ambientale e da trasformazioni che hanno compromesso i valori paesaggistici.

**CONSIDERATO** che il "Rapporto statistico 2018 - Energie da fonti rinnovabili in Italia" elaborato nell'ambito dell'attività di monitoraggio statistico dello sviluppo delle energie rinnovabili in Italia, affidato al GSE dall'art. 40 D.lgs n. 28/2011 pubblicato a Dicembre 2019 fa emergere che, in termini assoluti, alla fine del 2018 la Regione con la maggiore potenza eolica installata è la Puglia con 2.523,3 MW. La provincia di Foggia detiene il primato nazionale con il 20,1% della potenza eolica installata.

**CONSIDERATO** che riguardo all'impatto cumulativo determinato ai sensi della Determinazione del Dirigente Servizio Ecologia n. 162 del 6 giugno 2014 e della D.G.R. n. 2122 del 23 ottobre 2012, recante "Indirizzi applicativi per la valutazione degli impatti cumulativi di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili nella Valutazione di Impatto Ambientale", si ritiene doveroso riferire che il Comune di Troia con Delibera di Consiglio Comunale n. 48 del 31.10.2018 ha chiesto alla Regione Puglia il riconoscimento di "Comune Saturo" atteso che *il carico insediativo medio comunale del Comune di Troia supera di ben 10 volte il carico insediativo medio regionale.*

**CONSIDERATO** che dalla valutazione dell'impatto cumulativo emerge che la notevole imponenza della tipologia dell'aerogeneratore e la presenza di altri parchi eolici non consente un compatibile inserimento nel paesaggio.

**CONSIDERATO** che la procedura di VIA viene strutturata sul principio dell'azione preventiva, in base al quale la migliore politica ambientale consiste nel **prevenire gli effetti negativi** legati alla realizzazione dei progetti anziché combatterne successivamente gli effetti.

**CONSIDERATO** che, ai sensi del D.Lgs 152/2006 il giudizio di compatibilità ambientale è reso, tenuto conto degli studi effettuati dal committente, previa valutazione degli effetti dell'opera sul sistema ambientale con riferimento a **componenti, fattori, relazioni tra essi esistenti, stato di qualità dell'area interessata.**

**CONSIDERATO** che l'obiettivo della caratterizzazione della qualità del paesaggio con riferimento sia agli aspetti storico-testimoniali e culturali, sia agli aspetti legati alla **percezione visiva**, è quello di **definire le azioni di disturbo esercitate dal progetto** e le modifiche introdotte in rapporto alla qualità dell'ambiente. La **qualità del paesaggio è pertanto determinata** attraverso le analisi concernenti:

- a) il paesaggio nei suoi dinamismi spontanei, mediante l'esame delle componenti naturali così come definite alle precedenti componenti;
- b) le attività agricole, residenziali, produttive, turistiche, ricreative, le presenze infrastrutturali, le loro stratificazioni e la relativa incidenza sul grado di naturalità presente nel sistema;
- c) le condizioni naturali e umane che hanno generato l'evoluzione del paesaggio;
- d) lo studio strettamente visivo o culturale-semiologico del rapporto tra soggetto ed ambiente, nonché delle radici della trasformazione e creazione del paesaggio da parte dell'uomo;
- e) i piani paesistici e territoriali;
- f) i vincoli ambientali, archeologici, architettonici, artistici e storici.

**CONSIDERATO** quindi che la valutazione di impatto ambientale ai sensi del citato D. Lgs 152/2006 deve tenere in considerazione le analisi sopra dette, con riferimento sia agli aspetti storico-testimoniali e culturali, sia agli aspetti legati alla percezione visiva, e deve evidenziare le azioni di disturbo esercitate dal progetto e le modifiche introdotte in rapporto alla qualità dell'ambiente.



SERVIZIO V "TUTELA DEL PAESAGGIO"  
Via di San Michele 22, 00153 Roma - TEL. 06-6723.4554  
PEC: mbac-dg-abap.servizio5@mailcert.beniculturali.it  
PEO: dg-abap.servizio5@beniculturali.it



*Ministero della cultura*

DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E PAESAGGIO  
SERVIZIO V

**RITENUTO** di dover richiamare la Sentenza del Consiglio di Stato n.1144/2014 laddove definisce l'effetto di "irradiamento" dei beni paesaggistici presenti in un'area *quando vengono in rilievo opere infrastrutturali di grande impatto visivo (...)*, ritenendo quindi che *il paesaggio, quale bene potenzialmente pregiudicato alla realizzazione delle opere di rilevante impatto ambientale, si manifesta in una proiezione spaziale più ampia di quella rinveniente dalla sua semplice perimetrazione fisica consentita dalle indicazioni contenute nel decreto di vincolo*, ossia dai beni culturali e paesaggistici presenti nell'area.

**RITENUTO** necessario specificare che nel procedimento di VIA la **definizione dell'area vasta** d'indagine è correlata alla tipologia di intervento proposto e ai tipi di impatti ambientali che si esaminano e che pertanto nell'analisi dell'impatto visivo dell'impianto eolico proposto, l'area vasta non può che essere al minimo quella già prevista dalle "Linee Guida" di cui al DM 10 settembre 2010 (Allegato 1, punto 14.9, lett. c; punto b, del paragrafo 3.1 e punto e del paragrafo 3.1 e punto e, del paragrafo 3.2 dell'Allegato 4) **pari cioè a 50 volte l'altezza massima di ciascun aerogeneratore.**

**CONSIDERATO** che, per il progetto in valutazione l'area vasta di cui alle "Linee Guida" del DM 10 settembre 2010 (Allegato 1, punto 14.9, lett. c; punto b, del paragrafo 3.1 e punto e del paragrafo 3.1 e punto e, del paragrafo 3.2 dell'Allegato 4) è calcolata tenendo conto l'altezza complessiva degli aerogeneratori, ossia 180 metri e risulta quindi pari a 9 km.

**CONSIDERATO** che la competente Soprintendenza ABAP con il parere sopra trascritto, ha verificato il quadro vincolistico **nell'area vasta** relativa all'intervento, ovvero nell'area contermina agli aerogeneratori, determinata secondo le suddette "Linee Guida" di cui al DM 10 settembre 2010, valutando quindi la incompatibilità delle opere previste con detto quadro vincolistico, valutazione che questa Direzione richiama e condivide.

**CONSIDERATE e VALUTATE** tutte le Osservazioni pubblicate sulla piattaforma web del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, così come le controdeduzioni formulate al riguardo dalla Società proponente.

**CONSIDERATO** che ai sensi dell'art. 6 del D. Lgs 152/2006 l'istruttoria ha tenuto conto degli studi effettuati dal proponente e previa valutazione degli effetti, anche indotti, dell'opera sul sistema ambientale.

**CONSIDERATO** comunque la notevole densità di beni paesaggistici e culturali presenti nell'area contermina di riferimento, come dettagliatamente indicati nel parere sopra riportato della Soprintendenza ABAP competente che qui si richiama integralmente.

**RITENUTO** di condividere e fare proprie tutte le puntuali analisi e le valutazioni espresse dalla competente Soprintendenza ABAP con il suddetto parere endoprocedimentale il territorio interessato dall'impianto di cui trattasi è stato analizzato con riferimento al paesaggio nella sua unitarietà come definito nell'art. 131 del Codice dei beni culturali e del paesaggio e nella Convenzione Europea del Paesaggio.

**CONSIDERATO** che, così come descritto dalla documentazione progettuale presentata dalla Società, nonché come evidenziato dalla Soprintendenza competente, nell'area buffer di circa 9 km sono presenti beni culturali e "ulteriori contesti" e quindi in tale ambito il progetto in esame rappresenterebbe un detrattore sotto il profilo della qualità e dei caratteri identitari dei luoghi, nonché un fattore di compromissione delle evidenti potenzialità territoriali presenti nell'area con l'introduzione di elementi estranei alla vocazione dell'area medesima; basti anche solo citare come la presenza di masserie tutelate e il tratturo tutelato non ancora del tutto valorizzati, rappresentino un grande patrimonio testimoniale che rischia di essere compromesso dalla presenza di elementi con caratteri estranei alla cultura dei luoghi.



SERVIZIO V "TUTELA DEL PAESAGGIO"  
Via di San Michele 22, 00153 Roma - TEL. 06-6723.4554  
PEC: mbac-dg-abap.servizio5@mailcert.beniculturali.it  
PEO: dg-abap.servizio5@beniculturali.it



*Ministero della cultura*

DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E PAESAGGIO  
SERVIZIO V

**RITENUTO** necessario richiamare a tal proposito quanto evidenziato nel documento interministeriale relativo alla Strategia Energetica Nazionale (SEN 2017, MATTM e MISE) del 10 novembre 2017, in particolare Messaggio dei Ministri “...Di grande rilievo per il nostro Paese è la questione della compatibilità tra obiettivi energetici ed esigenze di tutela del paesaggio. Si tratta di un tema che riguarda soprattutto le fonti rinnovabili con maggiore potenziale residuo sfruttabile, cioè eolico e fotovoltaico. Poiché siamo convinti che la tutela del paesaggio sia un valore irrinunciabile, sarà data priorità all’uso di aree industriali dismesse, capannoni o tetti, oltre che ai recuperi di efficienza degli impianti esistenti. Tuttavia, queste opzioni non sono sufficienti per gli obiettivi perseguiti. Dunque proponiamo di procedere, con Regioni e amministrazioni che tutelano il paesaggio, alla individuazione di aree, **non altrimenti valorizzabili, da destinare alla produzione energetica**” (cfr. Messaggio dei Ministri, SEN 2017).

**VALUTATO** invece che il progetto proposto non tiene conto di quanto sopra indicato, essendo localizzato in un’area agricola e che per le aree interessate dall’intervento sono previsti obiettivi di riqualificazione e valorizzazione da attuarsi **attraverso la tutela dei valori del contesto e conservando il paesaggio rurale per integrare la dimensione paesistica con quella culturale.**

**CONSIDERATO** inoltre che l’11 dicembre 2019 - Il comitato del **patrimonio mondiale dell’Unesco**, ha proclamato la transumanza patrimonio culturale immateriale dell’umanità il che pone in rilievo ulteriore la valenza storico-culturale-archeologica dei tratturi come rete armentizia nazionale e internazionale narrata nel suddetto parere della Soprintendenza ABAP competente.

**VALUTATO** l’impatto negativo delle opere anche sulla rete tratturale che caratterizza l’area di intervento.

**CONSIDERATO** inoltre che il progetto proposto si pone altresì in contrasto con quanto auspicato dalle Linee Guida Energie rinnovabili del PPTR della Puglia che indica l’integrazione degli impianti in contesti differenti (aree produttive, siti contaminati)” (cfr. Linee guida 4.1.1 – Linee guida sulla progettazione e localizzazione di impianti di energia rinnovabile – Sezione B2.1.3).

**VALUTATO** quindi che, in riferimento alle linee guida di cui al punto precedente, la localizzazione dell’impianto in un’area ad alta vocazione agricola come quella in esame risulta essere incompatibile con le istanze di tutela del paesaggio del territorio in esame.

**RITENUTO** utile richiamare la “*filosofia*” del PPTR che *nel finalizzare le proprie azioni all’obiettivo di mettere in valore le peculiarità identitarie dei paesaggi della Puglia contribuisce a indicare le potenzialità specifiche per realizzare un modello di sviluppo socioeconomico autosostenibile, attraverso la messa a sistema dei singoli valori patrimoniali: ricomponendone il mosaico, riconoscendo e potenziando l’immagine articolata e plurale dei paesaggi pugliesi; considerando le peculiarità dei fattori identitari e il loro riconoscimento sociale come risorsa per la promozione della progettualità locale.*

**CONSIDERATO** che il progetto in esame si pone l’obiettivo di ampliare le possibilità di produzione di energia elettrica da fonte eolica **senza prendere in considerazione il potenziale territoriale non ancora espresso.**

**CONSIDERATO** gli evidenti potenziali territoriali presenti nell’area di progetto che possono essere compromessi con l’introduzione di elementi estranei alla vocazione dell’area, come a esempio le masserie tutelate non ancora del tutto valorizzate che rappresentano un grande patrimonio testimoniale che rischia di essere compromesso dalla presenza di impianti tecnologici di grandi dimensioni visibili da più punti di ripresa.



SERVIZIO V “TUTELA DEL PAESAGGIO”  
Via di San Michele 22, 00153 Roma - TEL. 06-6723.4554  
PEC: mbac-dg-abap.servizio5@mailcert.beniculturali.it  
PEO: dg-abap.servizio5@beniculturali.it



Ministero della cultura

DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E PAESAGGIO  
SERVIZIO V

**CONSIDERATO** che il PPTR vigente stabilisce direttive obbligatorie per soggetti pubblici e privati che decidano avviare interventi *"che comportino rilevante trasformazione del paesaggio ovunque siano localizzati"* (art.89 delle NTA del PPTR).

**CONSIDERATO** che l'intervento proposto contrasta con la riproducibilità delle invarianti strutturali stabilite nelle Schede d'ambito del PPTR, in particolare in riferimento all'Ambito paesaggistico interferito dall'impianto.

**RITENUTO** utile richiamare la Proposta del Piano Nazionale Integrato per l'Energia e Clima che stabilisce che *occorrerà prestare la dovuta attenzione per assicurare la compatibilità tra gli obiettivi energetici e climatici e gli obiettivi di tutela del paesaggio* e che si intendono adottare, *obiettivi e misure che riducano i potenziali impatti negativi della trasformazione energetica su altri obiettivi parimenti rilevanti, quali la qualità dell'aria e dei corpi idrici, il contenimento del consumo di suolo e la tutela del paesaggio* (cfr. Piano Nazionale Integrato per l'Energia e il Clima, MISE, MATTM E MIT).

**CONSIDERATO** che il progetto proposto non tiene conto degli obiettivi di tutela espressi nel PPTR della Regione Puglia bensì tiene conto solo di obiettivi energetici e climatici.

**CONSIDERATO** che il notevole impatto cumulativo delle infrastrutture legate all'approvvigionamento di energia da Fonti Energetiche Rinnovabili sul territorio contrasta con le disposizioni in materia di tutela del patrimonio culturale.

**A conclusione** dell'istruttoria inerente alla procedura in oggetto, viste e condivise le valutazioni della Soprintendenza ABAP competente e il contributo istruttorio del Servizio II - *Scavi e tutela del patrimonio archeologico* della Direzione generale ABAP, esaminati gli elaborati progettuali definitivi, il SIA e tutta l'ulteriore documentazione prodotta dalla Società E2i Energie speciali S.r.l. nel corso del procedimento, le osservazioni dei soggetti interessati pubblicate sul sito del MiTE, le osservazioni del proponente a valle della comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza (resa con nota prot.n. 28527 del 02.10.2020) e le controdeduzioni di questa amministrazione, questa **Direzione generale Archeologia, belle arti e paesaggio**, confermando i motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza e per tutte le motivazioni sopra esposte, esprime

**parere tecnico istruttorio negativo**

alla richiesta di pronuncia di compatibilità ambientale presentata dalla Società E2i Energie speciali S.r.l. per la realizzazione di un impianto eolico costituito da 10 aerogeneratori della potenza complessiva di 42,0 MW e opere connesse, denominato **"Parco eolico costituito da 10 aerogeneratori da 4,2 MW ciascuno per una potenza complessiva di 42 MW, ricadente nel Comune di Troia (FG) in località "Montalvino-Cancarro"**.

Il Funzionario responsabile del procedimento  
Arch. Enrica Gialanella 

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO V  
Arch. Rocco Rosario TRAMUTOLA 

IL DIRETTORE GENERALE  
Arch. Federica GALLONI 



SERVIZIO V "TUTELA DEL PAESAGGIO"  
Via di San Michele 22, 00153 Roma - TEL. 06-6723.4554  
PEC: mbac-dg-abap.servizio5@mailcert.beniculturali.it  
PEO: dg-abap.servizio5@beniculturali.it